

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Sabato, 20 gennaio 2024

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074912-897
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

AVVISO AGLI ABBONATI

I canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'anno 2024 sono indicati in ultima pagina.
Con la fine dell'anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2023 e, conseguentemente, cesserà l'invio della *Gazzetta* agli abbonati.

Fermo restando che gli abbonamenti per l'intero anno 2024 o per il 1° semestre potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio p.v., si avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell'invio, sarà necessario provvedere al versamento dell'importo dell'abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l'attestazione di versamento all'Amministrazione della *Gazzetta*.

NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti, per qualsiasi servizio della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana si voglia richiedere, andranno eseguiti secondo le seguenti indicazioni:

- > prioritariamente attraverso il canale PagoPA utilizzando il LINK <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>, seguendo il percorso che conduce ai servizi della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana;
- > in alternativa, qualora non fosse possibile utilizzare il canale PagoPA, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato a mezzo bonifico sui seguenti conti:
 - IT681076010460000000296905 intestato a "Cassiere della Regione siciliana - *Gazzetta Ufficiale* della Regione - Inserzioni" (N.B. il presente conto sarà operativo fino al 31 gennaio 2024);
 - IT21H0200804625000106958315 intestato a Regione siciliana, avendo cura di indicare nella causale del bonifico INSERZIONI GURS (operativo dall'1 gennaio 2024).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 gennaio 2024, n. 1.

Legge di stabilità regionale 2024-2026.

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 16 gennaio 2024, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 gennaio 2024, n. 1.

Legge di stabilità regionale 2024-2026.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali
ed alle Città metropolitane*

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è rideterminata, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 in 350.000 migliaia di euro per ciascun anno (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le somme corrispondenti alle prime tre trimestralità delle assegnazioni ai comuni, ad esclusione delle somme destinate a specifiche finalità previste dalla legge, sono erogate in un'unica soluzione entro il 20 aprile e la rimanente parte entro il 31 ottobre.

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, è rideterminata in 103.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, in 108.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e in 113.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

4. La dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come determinata dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13/2022, è rideterminata in 115.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed in 31.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

Art. 2.

*Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5*

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni di cui al comma 7 ter dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni si applicano per l’ulteriore decennio 2017-2026 purché nel limite massimo di quindici esercizi finanziari con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro e, comunque, entro i limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per far fronte alla spesa annua di 1.600 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è abrogato.

4. Per l’esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere la somma di 200 migliaia di euro ai comuni che hanno conseguito nell’anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale “Bandiera Blu” da parte della Fondazione per l’educazione ambientale (FEA). Ai comuni che hanno conseguito nell’anno precedente a quello in corso il riconoscimento “Bandiera Verde”, da parte dei Pediatri italiani, e “Bandiera Lilla”, da parte della omonima cooperativa sociale, è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla popolazione dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all’attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni che nell’anno 2023 hanno ottenuto il riconoscimento di comune *plastic free* dall’omonima associazione è ripartita la somma di 100 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

5. Per l’esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di “Borgo più bello d’Italia” inseriti all’interno dell’associazione nazionale “Borghi più belli d’Italia” è destinata la somma di 800 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in parti uguali tra i comuni aderenti all’associazione e per il 50 per cento in base alla popolazione residente nei singoli comuni. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 80 migliaia di euro per il predetto riconoscimento. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di “Borgo dei Borghi” è destinata la somma di 320 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Le assegnazioni di cui al presente comma non sono cumulabili e sono destinate all’attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica (Missione 18, Programma 1).

6. Per l’esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro per le finalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell’anno 2023 per l’ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate (Missione 18, Programma 1).

COPIA
NO

7. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale, n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui ai commi 25 e 26 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410).

8. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Augusta, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani e Portopalo di Capo Passero, riconosce un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al cinquanta per cento in parti uguali ed il restante cinquanta per cento in proporzione al numero di arrivi come primo approdo nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

9. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, al fine di mitigare gli effetti negativi sulle presenze turistiche dovuti al fenomeno migratorio e per rilanciare l'immagine delle isole Pelagie ed Egadi e dei comuni di Melilli e Caltanissetta, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a trasferire ai predetti comuni risorse, da assegnare in parti uguali, per un importo complessivo di 1.500 migliaia di euro, per la realizzazione di attività di comunicazione e promozione turistica (Missione 18, Programma 1).

10. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1 settembre 1998 n. 17 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191347).

11. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 850 migliaia di euro è destinata alle finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214113 - articolo 5 personale di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 17/2019 e ss.mm.ii. - ex cap 314142).

12. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

13. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto de-

COPIA
NON

gli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).

14. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 2.500 migliaia di euro ai comuni che distano oltre 50 chilometri dalle sedi centrali o distaccate degli atenei di Palermo, Catania, Messina ed Enna per il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti universitari, idonei alle borse di studio con ISEE inferiore a 30.000 euro, residenti nei medesimi comuni. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferisce le risorse ai comuni in quota proporzionale al numero di abitanti. I comuni provvedono all'attuazione della disposizione di cui al presente comma mediante apposito bando (Missione 18, Programma 1).

15. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite gli istituti iscritti all'apposito albo (Missione 18, Programma 1).

16. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 2.500 migliaia di euro, in favore dei comuni nei quali insistono siti UNESCO nonché dei comuni i cui territori fanno parte dei geoparchi UNESCO, da ripartirsi per il 70 per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il 30 per cento in base alla popolazione dei singoli comuni (Missione 18, Programma 1).

17. Le risorse assegnate, in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ai comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanze del Presidente della Regione siciliana, sono da considerare senza vincolo di destinazione e possono essere erogate quali trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, non soggetti a rendicontazione. I comuni possono utilizzare le risorse residue relative all'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 già impegnate dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica con D.D.G. n. 492 del 31 dicembre 2020 e con D.D.G. n. 554 del 17 dicembre 2021 al fine di assegnare agli operatori economici un bonus economico pari all'importo dei tributi locali relativi agli anni 2020 e 2021.

18. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 800 migliaia di euro in favore dei comuni della Città metropolitana di Messina colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2009. Il contributo è assegnato per il 50 per cento al comune di Messina e per il restante 50 per cento è suddiviso tra i comuni di Fiumedinisi, Scaletta Zanclea e Itala in proporzione alla popolazione residente (Missione 18, Programma 1).

COPIA
NO

19. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per la valorizzazione di Ragusa Ibla e di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni nonché per la salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici di Ortigia (Missione 18, Programma 1).

20. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro in favore dei comuni che nell'anno precedente hanno superato la soglia del 75 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016, da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione residente di cui all'ultimo censimento Istat e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato la superiore percentuale di raccolta differenziata (Missione 18, Programma 1).

Art. 3.

Contributi per la funzionalità delle Unioni dei comuni

1. Al fine di garantire la costituzione e la funzionalità degli uffici delle Unioni dei comuni e delle convenzioni, costituite alla data di entrata in vigore della presente legge rispettivamente ai sensi degli articoli 32 e 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, istituiti per l'attuazione territoriale delle politiche di coesione 2021-2027 della Regione siciliana, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la spesa di 3.000 migliaia di euro per ciascun anno da ripartire in parti uguali a ciascuna Unione per le spese di primo impianto degli uffici, per l'assunzione di personale a tempo determinato e per l'attività di progettazione (Missione 18, Programma 1).

Art. 4.

Sostegno ai comuni per iniziative di carattere sociale, economico e culturale

1. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono approvati programmi di cadenza semestrale o annuale finalizzati all'erogazione di contributi in favore dei comuni per iniziative finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del territorio di riferimento.

2. I criteri concernenti l'approvazione dei programmi di cui al comma 1 sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, tenendo conto dei seguenti limiti:

a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, contributo massimo concedibile 10 migliaia di euro;

b) comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti, contributo massimo concedibile 20 migliaia di euro;

COPIA
NO

c) comuni con popolazione da 15.001 a 50.000 abitanti, contributo massimo concedibile 30 migliaia di euro;

d) comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, contributo massimo concedibile 40 migliaia di euro.

3. Ogni comune può essere destinatario di un solo contributo per ciascun esercizio finanziario. I contributi sono erogati previo avviso pubblico. Il termine per la presentazione dell'istanza decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto avviso.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191345).

Art. 5.

Fondo di progettazione a favore dei comuni

1. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse per le spese di investimento derivanti dalla programmazione comunitaria, statale e regionale connesse all'attuazione dei programmi della Politica unitaria di coesione, è istituito un Fondo di progettazione e attività propedeutiche, con una dotazione, per l'esercizio finanziario 2024, di 40.000 migliaia di euro, destinato ai comuni (Missione 8, Programma 1).

2. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente. Il tetto massimo del contributo concedibile a ciascun comune non può essere superiore a 200 migliaia di euro.

3. A valere sul Fondo di cui al comma 1 è concesso un contributo aggiuntivo di 300 migliaia di euro ai comuni in dissesto finanziario sciolti per mafia nell'ultimo triennio con i medesimi criteri di ripartizione di cui al comma 2.

4. Le risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 sono assegnate, con decreto del Presidente della Regione, ai dipartimenti regionali prioritariamente per la progettazione in materia ambientale.

Art. 6.

Recepimento della normativa statale in materie di trattamenti economici accessori

1. Al fine di recepire la normativa statale di cui al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di incremento dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, le risorse destinate ai fondi per i trattamenti accessori del personale dell'amministrazione regionale, anche di livello dirigenziale, sono incrementate, complessivamente, di euro 1.668.946,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, nel rispetto del limite

COPIA
NO

massimo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018 previsto dalla citata disposizione statale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono accantonate in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 1, Programma 10) e con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli.

Art. 7.

Recepimento della normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione del personale

1. Al fine di recepire la normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell'amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, stanziati con la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e con l'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, di un importo pari a euro 3.410.095,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono accantonate in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 1, Programma 10) e con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli.

Art. 8.

Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all'articolo 87 del CCRL 2016-2018

1. In conformità alle disposizioni dei commi 869 e 959 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli incrementi di cui all'articolo 87 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - triennio normativo ed economico 2016-2018, previsti in sostituzione dell'elemento perequativo di cui alla lettera b) del comma 440 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono finanziati a regime nell'ambito del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 del medesimo comparto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021 sono integrate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, di un importo pari a 4.300 migliaia di euro, comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale (Missione 1, Programma 10, capitolo 212017).

COPIA
NO

Art. 9.

Fondo pensioni della Regione siciliana

1. Le quote relative all'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni sono rideterminate in 38.000 migliaia di euro per l'anno 2024, 21.000 migliaia di euro per l'anno 2025 e sono determinate in 177.000 migliaia di euro per l'anno 2026 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

Art. 10.

Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e successive modificazioni nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni e di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata la spesa di 79.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, di 79.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e di 77.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, da iscrivere nell'apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785), comprensiva delle variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7. Dall'esercizio finanziario 2027 sino all'esercizio finanziario 2047 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (Missione 15, Programma 3, capitolo 215785), cui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Esercizio finanziario	Numero soggetti	Totale costo dall'esercizio 2027 (valori in euro)
	3.701	
	3.607	
	3.533	
2027	3.479	68.069.431,95
2028	3.397	66.460.908,93
2029	3.323	65.003.805,75
2030	3.256	63.698.429,08
2031	3.194	62.487.278,88
2032	3.112	60.878.755,86
2033	3.035	59.383.282,53
2034	2.877	56.279.801,37
2035	2.684	52.514.269,34
2036	2.455	48.028.879,73
2037	2.212	43.279.327,26
2038	1.959	38.320.854,91
2039	1.681	32.889.606,49
2040	1.410	27.591.261,36
2041	1.080	21.138.137,54
2042	715	13.984.494,55
2043	326	6.377.413,90

COPIA
NON

2044	50	984.020,44
2045	20	397.372,82
2046	6	113.564,88
2047	1	18.516,55

2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 75/2023 e successive modificazioni in favore di soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, utilizzati dal Dipartimento regionale dei beni culturali, nel limite di trenta ore settimanali.

3. Gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo.

4. Per il periodo collegato al processo di assunzione, e in caso di mancata adesione alla procedura di stabilizzazione, e comunque fino al 30 giugno 2026, i soggetti di cui al comma 3 permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a trentasei ore, a valere sulle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa deliberazione della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme necessarie a far fronte alle finalità indicate nei commi precedenti mediante utilizzo delle disponibilità del fondo del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro della Missione 20, Programma 3, capitolo 215785.

6. La copertura finanziaria della maggiore spesa di cui al comma 1, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, limitatamente all'importo di 8.300 migliaia di euro, è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

7. Alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "e per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 la spesa di 3.600 migliaia di euro." sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023,";

COPIA
NO

c) al comma 1 dell'articolo 8 le parole "annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023,".

8. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 27 luglio 2023 n. 9, dopo le parole "di servizi di pubblica utilità" sono inserite le parole "nonché per garantire l'erogazione di servizi presso i dipartimenti regionali, uffici equiparati e presso la società Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a (SAS)".

9. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dall'1 gennaio 2024.

Art. 11.

Norme in materia di lavoratori socialmente utili inseriti nei programmi di fuoriuscita

1. I lavoratori socialmente utili inseriti nei programmi di fuoriuscita degli enti locali di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella condizione di disoccupazione a seguito di revoca o annullamento dei contratti di esternalizzazione di servizi, sono reinseriti, a domanda, nelle liste regionali di mobilità al fine del reinserimento nelle attività socialmente utili degli stessi enti di riferimento.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 10.

Art. 12.

Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo"

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 22.500 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 7.500 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3, capitolo 214112).

3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2026, limitatamente all'importo massimo di 15.000 migliaia di euro.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è rideterminata in euro 29.913.535,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

COPIA TIPO
NON VALIDA

Art. 13.

Misure di sostegno per l'occupazione

1. Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2024, è riconosciuto ai professionisti ed alle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, aventi un'unità produttiva o che attivino una unità produttiva nel 2024, nel territorio della Regione, un contributo massimo di euro 30.000,00 nel triennio 2024-2026 per ciascun lavoratore contrattualizzato. È altresì riconosciuto, nel triennio 2024-2026, un ulteriore contributo di euro 10.000,00 quando le predette assunzioni o trasformazioni riguardino lavoratori provenienti da imprese aventi sede e operanti esclusivamente fuori dal territorio italiano da almeno 24 mesi o lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni o donne a prescindere dall'età anagrafica o lavoratori di età compresa tra i 18 e i 59 anni privi dei requisiti per accedere al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. L'ammontare del contributo annuo non può in ogni caso superare il costo complessivo annuo per ciascun lavoratore. Il contributo è erogato anche in caso di assunzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche ai professionisti ed alle imprese che assumono personale proveniente dalle imprese di cui al comma 1 in stato di crisi o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023 o situate in area di crisi industriale complessa. Il predetto contributo è concesso altresì per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti o impiegati in rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto alle imprese che trasferiscono la propria unità produttiva fuori dal territorio della Regione.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai professionisti e alle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, che non abbiano proceduto nei tre mesi precedenti l'assunzione né procedano nei dodici mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Il presente comma non si applica alle imprese di cui al comma 2.

4. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 e le modalità di erogazione degli stessi sono disciplinati con avviso pubblico emanato dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. I contributi, de-

COP' NC

terminati nella misura di cui al presente articolo, sono corrisposti limitatamente alle risorse complessive stanziare al comma 6.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 (Missione 15, Programma 3).

7. Il beneficio è subordinato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

8. I contributi di cui al presente articolo, in caso di nuove assunzioni, sono erogati solo se il lavoratore, al momento dell'assunzione, versava da almeno tre mesi in stato di disoccupazione o inoccupazione.

Art. 14.

Disposizioni per il settore della forestazione

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 197.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la spesa di 198.300 migliaia di euro.

2. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, e, in particolare per il noleggio di mezzi aerei pesanti, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in 15.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 ed è autorizzata la spesa di 16.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574). Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte negli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, 23.900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514, 6.900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

c) Missione 16, Programma 1, capitolo 155802, 10.500 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

d) Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001 - articolo 2 - 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

COPIA
NO

e) Missione 9, Programma 5, capitolo 150574, 15.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 16.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026;

f) Missione 20, Programma 3, capitolo 215746, 135.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

4. Al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 il fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 è determinato in 74.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 20, Programma 3, capitolo 613979).

5. Per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, il fondo di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è determinato in euro 14.566.400,00 per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215800).

Art. 15.

Rafforzamento delle misure antincendio

1. Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.

3. All'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per le maggiori esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'amministrazione forestale si avvale anche di un contingente di operai con garanzia occupazionale di cento cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, già inseriti nelle graduatorie uniche di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.”;

b) al comma 3 dopo le parole "fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato", le parole "di centouno giornate lavorative annue" sono sostituite dalle parole "nel limite delle giornate previste per fascia di garanzia di appartenenza".

COPIA
NO

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14.

5. Nelle more della riforma organica del settore, per l'anno 2024 i soggetti inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modificazioni e titolari di garanzia occupazionale per 78 giornate lavorative, possono essere impiegati fino ad un massimo di centouno giornate lavorative e possono essere avviati al lavoro entro l'apertura della campagna antincendio. Tali lavoratori, attraverso convenzioni tra i comuni e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, possono effettuare lavori per la messa in sicurezza dei siti non sottoposti ad azione di pulizia da parte dei proprietari privati per i quali sono state emanate le ordinanze sindacali.

6. I lavoratori di cui al comma 5, previa acquisizione della qualificazione e della idoneità, sono impiegati anche per garantire il turnover presso il Corpo forestale della Regione siciliana per le attività antincendio.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, limitatamente alle province nelle cui graduatorie uniche distrettuali non siano presenti soggetti titolari di garanzia occupazionale per 78 giornate lavorative annue, i soggetti titolari di garanzia occupazionale per 101 giornate lavorative possono svolgere nell'anno 2024 fino ad un massimo di 121 giornate e possono essere avviati al lavoro entro l'apertura della campagna antincendio.

8. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 6.200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5).

9. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono disciplinate le attività di cui al comma 5.

10. Il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale in caso di gravi criticità legate all'attività di repressione degli incendi boschivi, nell'ambito della collaborazione istituzionale e previo accordo interdipartimentale, può destinare un numero adeguato di lavoratori forestali a tempo determinato (LTD) in attività di sorveglianza e controllo del territorio a supporto degli uffici del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

11. Il Dipartimento regionale della Protezione civile, di concerto con il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, al fine di sostenere un'attività di sensibilizzazione tesa al contrasto dei fenomeni incendiari, è autorizzato a realizzare interventi di formazione nei confronti delle associazioni di volontari di protezione civile e dei volontari dei vari distaccamenti dei Vigili del fuoco. La medesima attività di sensibilizzazione può essere effettuata nelle scuole di secondo grado.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, di cui 100 migliaia di euro annui da destinare alla direzione regionale dei Vigili del fuoco per la formazione dei volontari dei distaccamenti (Missione 9 Programma 2).

COPIA
NO

13. Il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana può avvalersi di sistemi di protezione antincendio basati sull'intelligenza artificiale che combinano sensori intelligenti, algoritmi di apprendimento automatico e analisi dei dati per rilevare, prevenire e gestire incendi in modo più efficiente.

Art. 16.

Interventi sulla viabilità rurale

1. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali, da realizzare previo avviso pubblico, il Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato a trasferire all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) la somma di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 16, Programma 1).

Art. 17.

*Iniziative connesse al riconoscimento della Sicilia come
"Regione europea della gastronomia 2025"*

1. Per la realizzazione di attività di promozione interna ed internazionale e di iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico ed agroalimentare della Sicilia, preparatorie o connesse al riconoscimento come "Regione europea della gastronomia 2025", promosse dal Dipartimento regionale dell'agricoltura, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, previo avviso, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 16, Programma 1).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva assessoriale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri per la programmazione delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 18.

Spese per la gestione dei centri di recupero e primo soccorso della fauna selvatica

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2) da destinare alla Lega italiana di protezione uccelli (LIPU) per le attività dei centri di recupero e primo soccorso della fauna selvatica che operano nel territorio regionale.

Art. 19.

Interventi per il recupero, la fruizione e la valorizzazione dei borghi marinari

1. Per l'erogazione di contributi in favore di comuni, altri enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, finalizzati al finanziamento o al cofinanziamento di interventi per il recupero, la preservazione, la riqualificazione e la valorizzazione a scopi turistici, didattico-educativi e produttivi dei borghi e dei siti censiti e riconosciuti nell'ambito del Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, è autoriz-

COPIA
NO

zata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso a mezzo di avviso pubblico, di selezione e di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

Art. 20.

Gestione del servizio di dissalazione delle isole minori

1. Per la copertura delle spese relative alla gestione dei servizi di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari, affidati nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata la spesa annua di 15.745 migliaia di euro, per dieci anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 (Missione 9, Programma 4).

2. Per la manutenzione straordinaria degli impianti di dissalazione siti nelle isole minori è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 2.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4).

3. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modificazioni le parole "per dieci anni" sono sostituite dalle parole "per tredici anni".

Art. 21.

Compartecipazione dei comuni costieri sulle royalties

1. Al fine di indennizzare i comuni costieri di Gela, Licata e Butera a titolo compensativo per l'attività estrattiva dei giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale antistante, per le produzioni attivate dall'anno 2024, la Regione riconosce ai medesimi comuni una quota del 30 per cento dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 da destinare, in misura non inferiore al 50 per cento, a spese di investimento.

2. All'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "gennaio 2024" sono sostituite dalle parole "gennaio 2027".

Art. 22.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche

1. Per l'anno di imposta 2024, per ciascun veicolo l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto del dieci per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, in favore dei proprietari di veicoli intestatari al PRA che risultano in regola con tutti i versamenti delle annualità pregresse della tassa automobilistica regionale, istituita con legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 (Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218).

2. Sono inclusi nel computo degli anni utili all'agevolazione di cui al comma 1 anche i versamenti effettuati in applicazione della misura agevolata di cui al com-

COPIA
NO

ma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2024 l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante la domiciliazione bancaria. In caso di vendita o acquisto del veicolo nei primi sei mesi dell'anno, la tassa è calcolata per il periodo effettivo in cui si risulti proprietario del veicolo (Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218).

4. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono cumulabili.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 16/2022 e successive modificazioni, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra l'1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022, purché il versamento sia effettuato entro il 30 giugno 2024.

6. Con decreti dell'Assessore regionale per l'economia sono definite le modalità attuative del presente articolo.

7. Le maggiori entrate per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 sono valutate nell'importo di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218).

Art. 23.

Intervento per la promozione dei principi di legalità e giustizia

1. La Regione è autorizzata a sostenere il progetto per la realizzazione del "Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", dedicato alla memoria di tutte le vittime della mafia, da realizzare presso Palazzo Jung, assegnato dalla Città metropolitana di Palermo alla Fondazione Falcone.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo di 230 migliaia di euro per le spese di funzionamento e un contributo di 50 migliaia di euro per la realizzazione degli allestimenti e per le infrastrutture e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, un contributo di 280 migliaia di euro per le spese di funzionamento (Missione 5, Programma 2).

3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo di 50 migliaia di euro in favore del centro studi "Paolo e Rita Borsellino" di Palermo (Missione 5, Programma 2).

Art. 24.

Agrigento capitale della cultura italiana 2025

1. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere al comune di Agrigento, per la promozione e l'organizzazione delle iniziative collegate all'evento "Agrigento capitale della cultura italiana 2025", un contributo di 4.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 5, Programma 2).

COPIA
NO

2. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

Art. 25.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. All'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere d), e), f), g) ed l) del comma 2 le parole "in apposita tabella" sono soppresse;

b) la lettera i) del comma 2 è soppressa;

c) dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

"2 ter. La legge finanziaria indica in apposite tabelle e nel prospetto riepilogativo gli effetti finanziari dalla stessa discendenti."

2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 dopo le parole "di diritto pubblico," sono aggiunte le seguenti parole "è un ente del Servizio sanitario regionale". Gli effetti discendenti dal presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "salvataggio a mare", sono aggiunte le parole "nonché, limitatamente alle isole minori, che abbiano subito danni o minori ricavi a causa della presenza in mare di relitti di natanti, imbarcazioni e navi impiegati per il trasporto di migranti.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 ovvero in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 2473/2022 del 14 dicembre 2022 della Commissione."

4. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27 le parole "presso la Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro".

5. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modificazioni, dopo la parola "direttivi" sono aggiunte le parole "nonché gli istruttori di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni".

6. Alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 e successive modificazioni le parole "2023" sono soppresse.

COPIA
NON

7. Al comma 31 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni le parole "il 3, 4 e 5 agosto 2023" sono soppresse.

Art. 26.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni è determinata per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di cui all'allegata tabella 1 per gli importi nella stessa indicati.

Art. 27.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2024.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 gennaio 2024.

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'economia*

FALCONE

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(CAPITOLO N. 215704)

(importi in euro)

OGGETTO	2024	2025	2026
ACCANTONAMENTI POSITIVI			
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DEFR e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Acc. 1001	85.449.534,94	41.612.230,76	135.899.486,03
TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI	85.449.534,94	41.612.230,76	135.899.486,03
Fondo globale a legislazione vigente	25.937.701,71	184.312.470,71	0,00
MAGGIORI O MINORI ONERI	59.511.833,23	-142.700.239,95	135.899.486,03

Visto: SCHIFANI

COPIA
NO

TABELLA 1 – L.R. 1/2024 articolo 26, comma 2

Importi in euro

											LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024				
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova Istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
L.R. 15/2004 ART.5	1	1	1	1	1	101015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA".		B	1		864,36	864,36	0,00	5.000,00	5.000,00	5.864,36	5.864,36	5.864,36	5.864,36	
L.R. 11/1972 ART.22	1	2	1	1	2	104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI DELL'EUROPA		B	1		111.550,00	111.550,00	0,00	450,00	450,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
L.R. 2/2023 ART. 26, COMMA 65	1	2	1	1	2	105716	SPESE PER CONCESSIONE DI UNA SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEI FAMILIARI DEI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI.		B	1		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
L.R. 12/1996, ART. 1	1	2	1	1	2	105717	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO" CON SEDE IN PALERMO, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI SCOPÌ STATUTARI		B	1		0,00	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 1	1	11	1	1	2	105725	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA "FONDAZIONE GIUSEPPE BENEDETTO DUSMET, AVENTE SEDE LEGALE PRESSO IL MONASTERO BENEDETTINO "G. B. DUSMET" DI NICOLOSI (CT), PER L'ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE ALL'IMPEGNO SOCIO-POLITICO DI COPERTURA E SOSTEGNO DEL MEDITERRANEO		B	1		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
L.R. 14/1998	11	2	1	1	4	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOULMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN OGNI CASO		B	1		1.233.800,33	1.233.800,33	0,00	566.199,67	266.199,67	1.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
L.R. 2/2023 ART. 26, COMMA 86	11	1	1	1	4	116560	SPESE DI GESTIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		E	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
L.R. 8/2018, ART. 40	9	2	1	1	4	117308	SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI PER LA REDAZIONE DI PIANI DI EMERGENZA COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO		A	1		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 35/2021, ART. 6, COMMA 1 L.F. 0/2023, ART. 26, COMMA 35	11	2	1	1	4	117316	SPESE PER INTERVENTI URGENTI NEI COMUNI IN ORDINE ALLA RIMOZIONE DELLA CENERE VULCANICA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DEL VULCANO ETNA A PARTIRE DAL 16.02.2021		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 2/2023 ART. 26, COMMA 87	11	1	1	1	4	117708	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DELLE ORGANIZZAZIONI ISCRITTE NELL'ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA MEDIANTE LA CONCESSIONE DI RIMBORSI, SPESE E CONTRIBUTI PER OPERE ASSICURATIVE, DI		E	1		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOULMITA' PUBBLICA		B	1		1.818.639,57	1.818.639,57	0,00	200.000,00	-1.000.000,00	818.639,57	2.018.639,57	818.639,57	818.639,57	
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE		B	1		971.937,56	971.937,56	0,00	200.000,00	0,00	971.937,56	1.171.937,56	971.937,56	971.937,56	
L.R. 14/1998	11	1	2	1	4	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE SIELE E DEI MEZZI		B	1		501.170,36	501.170,36	0,00	300.000,00	0,00	501.170,36	801.170,36	501.170,36	501.170,36	
L.R. 42/1982 ART.15	1	12	1	1	5	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SIMEZ)		B	1		8.548,14	8.548,14	0,00	4.991,20	1.751,86	10.300,00	13.539,34	10.300,00	10.300,00	
L.R. 224/1979 ART.1	1	2	1	1	6	104520	SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULTIVA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' EUROPEA		B	1		92.301,32	92.301,32	0,00	0,00	0,00	92.301,32	92.301,32	92.301,32	92.301,32	
L.R. 32/2000 ART. 195, C. 3-5	19	1	1	1	6	130315	CONTRIBUTO ANNUALE AL COMITATO PERMANENTE DI PARTENARIATO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI (COPPEM) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 3 E 5 DELL'ART.195 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N.29		B	1		368.600,00	368.600,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00	368.600,00	368.600,00	368.600,00	
L. 267/1998 - LR 13/20022, ART. 17, COMMA 2	9	6	1	1	11	130033	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AGLI OSSERVATORI IDROGRAFICI DELLA RETE MECCANICA, COMPRESIVO DEGLI ONERI RIFLESSI (PARTE DEL CAPITULO 243308)		B	1		8.536,00	0,00	0,00	10.000,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00	

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Importi in euro

											LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024				
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova Istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
L. 267/1998 - LR 9/2013, ART. 73	9	6	1	1	11	243308	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO E RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AGLI OSSERVATORI IDROGRAFICI DELLA RETE MECCANICA COMPENSATIVO DEGLI ONERI DI ESSI		B	1		146.075,66	154.611,66	0,00	0,00	0,00	154.611,66	146.075,66	154.611,66	154.611,66	
L.R. 8/2018, ART. 13, COMMA 4	9	6	1	1	11	442555	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENZA E SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI		B	1		3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	
L.R. 8/2018, ART. 13, COMMA 4	9	6	2	1	11	842073	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI		B	1		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00	6.500.000,00	3.500.000,00	4.100.000,00	6.500.000,00	
L.R. 8/2012 ART.2 - 4;	14	1	1	2	2	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8 NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE		B	1		10.211.190,00	10.211.190,00	0,00	800.000,00	300.000,00	10.511.190,00	11.011.190,00	10.511.190,00	10.511.190,00	
L.R. 75/1950, ART. 1	14	2	1	2	2	342525	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 343318 E 344128)		B	1		2.958.436,59	2.958.436,59	0,00	-250.000,00	-1.400.000,00	1.558.436,59	2.708.436,59	1.558.436,59	1.558.436,59	
L.R. 33/2012, ART. 5, COMMA 4	14	2	1	2	2	343315	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAF) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI		B	1		815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	
L.R. 13/2022, ART. 12, COMMA 64	14	2	1	2	2	343319	CONTRIBUTO PER I MAGGIORI COSTI SOSTENUTI DALL'IRSAF NEL TRIENNIO 2019-2021 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE CALDERARO DI CAL TANISSETTA		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 2/2023 ART. 32	14	1	1	2	2	343321	SPESE DOCUMENTATE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DEI CONSORZI ASI.		B	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
L.R. 4/2003 ART.68	14	2	1	2	2	344121	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE		B	1		599.405,13	599.405,13	0,00	0,00	0,00	599.405,13	599.405,13	599.405,13	599.405,13	599.405,13
L.R. 13/2022, ART. 12, COMMA 48	14	1	1	2	2	344133	TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE ALBERGHIERE DELL'ISOLA DI VULCANO PER LE PERDITE SUBITE A FAR DATA DALL'01/10/2021 PER EFFETTO DELL'INTENSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' VULCANICHE E DELLA CHIUSURA DISPOSTA DAL COMUNE DI VULCANO, ART. 124 DEL 2014/2021		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 8/2023 ART. 11, COMMA 4	14	1	2	2	2	742433	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'IRSAF DA ATTRIBUIRE AI COMUNI PER I QUALI NON SONO STATE DEFINITE LE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DELLE STRADE AD USO PUBBLICO E DELLE RELATIVE PERTINENZE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2012 E SS.MM.II, DA DESTINARE ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE, INCREMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA E		B	1		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
L.R. 16/1979, ART 10	5	2	1	3	2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.		B	1		1.358.000,00	1.358.000,00	0,00	542.000,00	42.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
L.R. 9/2013 ART. 73	5	1	1	3	2	376576	SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI OPERANTE IN SICILIA. (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 376605, 376606, 376607, 376608, 376609 E 376610)		B	1		116.400,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
L.R. 13/2022, ART. 12, COMMA 44	5	2	1	3	2	376637	SPESE FINALIZZATE A FAVORIRE LO SVILUPPO DI SINERGIE DI RETE TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE OPERANO A VARIO TITOLO PER OFFRIRE SERVIZI AGGIUNTIVI E INNOVATIVI E MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'OFFERTA NEL SETTORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Importi in euro

													LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024		
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova Istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
L.R. 80/1977 ART.9	5	1	1	3	2	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA,		B	1		352.277,56	352.277,56	0,00	0,00	0,00	352.277,56	352.277,56	352.277,56	352.277,56	
LR n. 2/2023, art. 26, C. 70	5	2	1	3	2	377370	CONTRIBUTI PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLA TRADIZIONE CULTURALE DELLA MINORANZA LINGUISTICA ABBREBRESHE IN SICILIA		E	1					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
L.R. 66/1975, ART 1	5	2	1	3	2	377703	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE AVENTI SEDE IN SICILIA PER LE FINALITA' DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA		B	1		22.881,02	22.881,02	0,00	50.000,00	50.000,00	72.881,02	72.881,02	72.881,02	72.881,02	
L.R. 44/1985 ART.11	5	1	1	3	2	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO		B	1		97.000,00	97.000,00	0,00	703.000,00	703.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
L.R. 153/1980, ART. 1	5	2	1	3	2	377715	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO GRAMSCI SICILIANO, CON SEDE IN PALERMO, QUALE CONCORSO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA DELLO STESSO.		E	1		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
L.R. 51/1995, ART. 1	5	2	1	3	2	377727	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSEO MANDRALISA DI CEFALU' PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI		E	1		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 24	5	2	1	3	2	377728	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELLA FONDAZIONE "LEONARDO SCIASCIA" PER CONSENTIRE LA PIENA ATTUAZIONE DELLE PROPRIE FINALITA' ISTITUTIVE.		E	1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
LR 2/2002, ART 107	5	2	1	3	2	377747	CONTRIBUTO ANNUO ALLO STUDIO TEOLOGICO SAN PAOLO, CON SEDE IN CATANIA, QUALE CONCORSO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA.	NI	B	1		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
L.R. 234/1979; L.R. 8/2018 ART 54	5	2	1	3	2	377892	CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1979, N.234.		B	1		0,00	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	
L.R. 10/2018, ART. 15, COMMA 5	5	2	1	3	2	377916	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE WHITAKER		B	1		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
L.R. 16/2022 ART. 13, COMMA 38	5	2	1	3	2	377922	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE CULTURALE "CALOGERO MARRONE".		B	1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	
LR n. 2/2023, art. 44	5	2	1	3	2	377925	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ARTE DI ALCAMO		E	1					250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
L.R. 8/2018 ART. 48	5	2	1	3	2	378103	CONTRIBUTO ALL'AUTOMOBILE CLUB DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DELLA "TARGA FLORIO" E DELLE EVENTUALI RIEVOCAZIONI STORICHE		E	1		23.454,60	23.454,60	0,00	0,00	-23.454,60	0,00	23.454,60	0,00	0,00	
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 82	5	2	2	3	2	776444	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI SAN CONO (CT) PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO BARONALE DEI MARCHESI TRIGONA DELLA FORESTA, BARONI DI SAN CONO, FINALIZZATO ALL'APERTURA DEL MUSEO STORICO		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 16/2022, ART. 4, COMMA 1, LETT C) PUNTO 13	5	1	2	3	2	776447	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CHIESA MADRE DI SAN NICOLA IN TRECASTAGNI PER IL RESTAURO DELL'ORGANO A CANNE "GIUSEPPE RUFFINI".		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 16/2022, ART. 4, COMMA 1, LETT C) PUNTO 14	5	1	2	3	2	776448	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ACICASTELLO PER INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IMMACOLATA		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LR n. 2/2023, art. 26, C. 9	5	1	2	3	2	776449	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI MESSINA PER LA PROGETTAZIONE, LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO E LA EREZIONE DELLA CASA DEL CAVALIERE CAMMARATA		E	1					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

Importi in euro

										LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024				
Normativa di riferimento	Missione	Programma	TITOLO	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova Istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
L.R. 8/2018, ART. 8, COMMA 2	5	1	2	3	2	777311	CONCORSO NELLA SPESA PER IL RESTAURO E GLI ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI SOSTENUTA DAL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE DI EDIFICI A DESTINAZIONE CIVICO ARBITRATIVO DICHIARATI DI INTERESSE CUI TURALE		B	1		358.709,84	358.709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	358.709,84	358.709,84	0,00
L.R. N. 9 DEL 15/05/2013, ART. 21	1	11	1	4	2	212533	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S. C. P. A.		B	1		40.487.500,00	40.414.000,00	0,00	73.500,00	147.000,00	40.561.000,00	40.561.000,00	40.561.000,00	40.561.000,00
L.R. 8/2023 ART. 1, COMMA 1	1	3	1	4	2	213315	TRASFERIMENTI IN FAVORE DELLA RESAIS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CONTENZIOSI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IVA PER IL BIENNIO 2008-2009		B	1		10.525.466,11	11.029.870,38	0,00	-10.500.000,00	-2.000.000,00	6.831.000,00	25.466,11	9.029.870,38	6.831.000,00
L.R. 8/2023 ART. 3, COMMA 1	1	3	1	4	2	214113	FONDO DESTINATO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DI CUI AL COMMA 4-BIS DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2022, N. 13. - ART. 1: PERSONALE DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L.R. N. 5/1999 E SS.MM.II - EX CAP 242524 - ART. 2: PERSONALE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L.R. N. 21/2022 E SS.MM.II - EX CAP. 242525 - ART. 3: PERSONALE DI CUI AL COMMA 99 DELL'ART. 11 DELLA L.R. N. 26/2012 E SS.MM. II - EX CAP. 342534 - ART. 4: PERSONALE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 8/2017 E SS.MM.II. - EX CAP. 344127 - ART. 5: PERSONALE DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 17/2019 E SS.MM.II - EX CAP. 314142		B	1		17.824.336,47	17.824.336,47	0,00	0,00	-324.336,47	17.500.000,00	17.824.336,47	17.500.000,00	17.500.000,00
L.R. 9/2015, ART. 32, C. 1-2	1	3	1	4	2	215721	ART. 8- PERSONALE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L.R. 4/20175 E SPESA PER I SERVIZI DI ADVISORY TECNICO-FINANZIARI PER AGEVOLARE IL PROCESSO DI DIMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE		B	1		7.760,00	7.760,00	0,00	38.800,00	38.800,00	46.560,00	46.560,00	46.560,00	46.560,00
L.R. 16/2013, ART. 1	1	3	1	4	2	215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO		B	1		4.849.842,40	4.849.842,40	0,00	0,00	0,00	4.849.842,40	4.849.842,40	4.849.842,40	4.849.842,40
L.R. 9/2021, ART. 37	20	3	1	4	2	215784	FONDO PER L'SPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'AUTORITA' GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E DELL'AUTORITA' GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA'.		B	1		91.289,96	91.289,96	0,00	0,00	0,00	91.289,96	91.289,96	91.289,96	91.289,96
L.R. N. 3 DEL 17/03/2016 ART. 61	1	11	1	4	2	216529	FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO, ASSISTENZA TECNICA E/O CERTIFICAZIONE A VALERE SU FONDI O RISORSE REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI, PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E SVILUPPO DI QUELLE ESISTENTI, PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA		B	1		1.801.600,00	1.747.500,00	0,00	304.400,00	358.500,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00
LR n. 2/2023, art. 26, C. 48	1	3	2	4	2	613978	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAAS MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA AL FINE DI DARE ATTUAZIONE ALL' ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PROPRIE ESPOSIZIONI DEBITORIE ED AL CONSEGUENTE RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO		E	1					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 5, COMMA 8	14	1	1	4	3	216538	SPESA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLA ENTRATE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI O CON I COMPETENTI ORGANI		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 16/2017, ART. 4, COMMA 9	1	10	1	4	4	212039	ASSEGNO DI SOSTEGNO RICONOSCIUTO AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2017, N. 16, IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI REGIONALI IN LIQUIDAZIONE CHE COLLOCATI IN QUIESCENZA		A	1		349.200,00	349.200,00	830.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	309.200,00	389.200,00	870.000,00
L.R. 3/2016, ART. 28, COMMA 1 - L.R. 16/2017, ART.4, COMMA 4	1	3	1	4	4	214107	SPESA, A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI, DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A. E A DECORRERE DALL'1/7/2022 ALLA SAS S.C.P.A., NONCHE' ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO E AD ALTRI ENTI REGIONALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA		B	1		5.126.450,00	5.126.450,00	0,00	-556.450,00	-243.450,00	4.700.000,00	4.570.000,00	4.883.000,00	4.700.000,00

Importi in euro

													LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024		
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm. ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 51	18	1	1	5	2	191318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA PER FAR FRONTE ALLE CRITICITA' DEI SISTEMI DI ACQUE REFLUE E DI RACCOLTA RIFIUTI CONNESSE ALL'EMERGENZA MIGRATORIA		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 9/2020, ART. 20	9	4	1	5	2	242573	SPESE PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI		B	1		325.838,87	325.838,87	0,00	0,00	0,00	325.838,87	325.838,87	325.838,87	325.838,87	325.838,87
L.R. 9/2023 ART. 18, COMMA 1	9	2	1	5	2	242578	SPESE PER FINALITA' DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA SALUTE		E	1		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 6/1997, ART. 45, C. 5 - L.R. 2/2022, ART. 76, COMMA 4	12	2	1	6	2	182519	SPESE PER LE COMUNITA' ALLOGGIO PER I RICOVERI DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI, CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO IL C.T.A.		B	1		12.610.000,00	12.610.000,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
L.R. 3/2012 ART. 4, 5, 9, 10	12	4	1	6	2	182531	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5, 9 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2012		B	1		19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
L.R. 9/2020 ART. 2, COMMA 3	12	2	1	6	2	182583	SPESE PER LA PIATTAFORMA INTEGRATA REGIONALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 7/1982, ART.1	12	7	1	6	2	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO		B	1		3.609.272,81	3.609.272,81	0,00	390.727,19	-109.272,81	3.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
L.R. 6/2009, ART. 9; L.R. 11/2010 ART. 27	12	1	1	6	2	183337	RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.		B	1		12.495.683,99	12.495.683,99	0,00	504.316,01	504.316,01	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
L. 296/2006, ART. 1 COMMA 1264 - L.R. 3/2016, ART. 58	12	2	1	6	2	183350	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE FINALIZZATO ALLA COPERTURA DEI COSTI DI RILEVANZA SOCIALE DELL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.		B	1	V	94.425,44	94.425,44	0,00	0,00	0,00	94.425,44	94.425,44	94.425,44	94.425,44	94.425,44
L.R. N. 24 DEL 05/12/2016 ART. 6	12	2	1	6	2	183355	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI DI TRASPORTO, DI CONVITTO E SEMI CONVITTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IGIENICO-PERSONALE, COMUNICAZIONE EXTRA SCOLASTICA E AUTONOMIA E		B	1		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
L.R. 3/2012 ART. 4, 5, 9, 10	12	4	1	6	2	183364	TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5, 9 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2012		B	1		8.350,77	8.350,77	0,00	0,00	0,00	8.350,77	8.350,77	8.350,77	8.350,77	8.350,77
L.R. 3/2012 ART. 7, 8	12	4	1	6	2	183365	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA.		B	1		1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.455.000,00	2.355.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00
L.R. 9/2021, ART. 41	12	2	1	6	2	183376	SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.		B	1		3.395.000,00	3.395.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
L.R. 29/2021, ART. 15, COMMA 1	12	2	1	6	2	183384	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO.		B	1		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L.R. 34/1964 L.R. 4/2001, ART 4	12	2	1	6	2	183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.		B	1		1.673.340,80	1.673.340,80	0,00	176.659,20	26.659,20	1.700.000,00	1.850.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
L.R. 72/1975, ART. 7	12	2	1	6	2	183704	CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI PER LE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI		B	1		242.500,00	242.500,00	0,00	107.500,00	7.500,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
L.R. 4/2001, ART. 1, 2, 8	12	2	1	6	2	183715	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA		B	1		712.143,27	712.143,27	0,00	37.856,73	37.856,73	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

Importi in euro

Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm. ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024		
												2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
L.R. 20/1999 ART.11	12	4	1	6	2	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE.		B	1		291.000,00	291.000,00	0,00	-25.822,85	0,00	291.000,00	265.177,15	291.000,00	291.000,00
L.R. 20/1999 ART.17	12	4	1	6	2	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTI-RACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVENTI SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI, NONCHE' DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CUI ATTIVITA' ECONOMICHE O PROFESSIONALI VERSINO		B	1		19.312,70	19.312,70	0,00	130.000,00	0,00	19.312,70	149.312,70	19.312,70	19.312,70
L.R. 20/1999 ART.3	12	4	1	6	2	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DEPRIVATI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EDOICO		B	1		4.404,08	4.404,08	0,00	0,00	0,00	4.404,08	4.404,08	4.404,08	4.404,08
L.R. 20/1999 ART.6	12	4	1	6	2	183723	MODIFICA DENOMINAZIONE INDEMNIZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DI SOGGETTI INNOCENTI CHE IN RAGIONE DELLA LORO QUALITA' PERSONALE O DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA, PROFESSIONALE, POLITICA, SINDACALE, SOCIALE O CULTURALE, RISULTINO VITTIME DI AZIONI DELLA CRIMINALITA' COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONTI DI ESERCENTI UN'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE, CHE ABBIANO SUBITO L'INTERUZIONE O LA COMPROMISSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O AZIENDALE SVOLTA NEL SOMMA DA VERSARE AL FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA.		E	1					25.822,85	0,00	0,00	25.822,85	0,00	0,00
L.R. 20/1999 ART.9	12	4	1	6	2	183726	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.		B	1		41.427,41	41.427,41	0,00	0,00	0,00	41.427,41	41.427,41	41.427,41	41.427,41
L.R. 10/2003 ART.6	12	1	1	6	2	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.		B	1		1.443.709,12	1.443.709,12	0,00	0,00	0,00	1.443.709,12	1.443.709,12	1.443.709,12	1.443.709,12
L.R. 10/2003 ART. 8	12	1	1	6	2	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE		B	1		76.227,35	76.227,35	0,00	0,00	0,00	76.227,35	76.227,35	76.227,35	76.227,35
L.R. 5/2005, ART. 29	12	2	1	6	2	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.		B	1		48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
L.R. 3/2012 ART. 7	12	4	1	6	2	183786	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIolenza E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA		B	1		15.009,72	15.009,72	0,00	0,00	0,00	15.009,72	15.009,72	15.009,72	15.009,72
L.R. 26/1996, ART. 19, COMMA 2 BIS L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 67	12	8	1	6	2	183796	CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA PER IL FUNZIONAMENTO E PER L'ADEMPIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI.		B	1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 8/2018, ART. 56	12	4	1	6	2	183797	CONTRIBUTI A FAVORE DEL BANCO DELLE OPERE DI CARITA'-SICILIA OCCIDENTALE		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 8/2017 ART. 9, COMMA 2, LETT A), B)	12	2	1	6	2	183808	FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI		BA	1		157.140.000,00	157.140.000,00	122.000.000,00	2.860.000,00	1.860.000,00	37.000.000,00	160.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00
L.R. 8/2018 ART. 53	12	4	1	6	2	183813	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO FINALIZZATO ALL'INDIPENDENZA ECONOMICA DELLA DONNA VITTIMA DI VIolenza		B	1		236.063,58	236.063,58	0,00	0,00	0,00	236.063,58	236.063,58	236.063,58	236.063,58
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 94	12	1	1	6	2	183834	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO ARCOBALENO		B	1	N	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 66	12	4	1	6	2	183835	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA COMUNITA' DI SANTEGIDIO.		B	1	N	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 67	12	4	1	6	2	183836	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA MISSIONE SPERANZA E CARITA' DI BIAGIO ONTE.		B	1	N	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Importi in euro

													LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024		
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova Istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
LR n. 2/2023, art. 26, C. 83	12	2	1	6	2	183844	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA C.I.F.-CASA DELL'AMICIZIA ODV CON SEDE A RAVANUSA.		B	1					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
L.R. 15/2008 ART.3	12	4	1	6	2	184103	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.15 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TENDENTI A MODIFICARE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, CUI SIA		B	1		1.067.000,00	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00
L.R. 13/2022, ART. 12, COMMA 50	12	4	1	6	2	320935	SPESE PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 29/7/2021 N. 20 E S.M.I.		E	1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 96	12	6	2	6	2	616010	FONDO DI ROTAZIONE PER IL SOSTEGNO DEI CITTADINI ESECUSTATI.		E	1		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 24/2000 ART. 26, C. 2 - LR 19/2005, ART 21, COMMA 21	12	2	1	6	3	312541	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24. (EX CAP. 321702)		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 25/1976	15	1	1	6	3	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)		B	1		1.963.227,46	1.963.227,46	0,00	0,00	-63.227,46	1.900.000,00	1.963.227,46	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
LR 5/2005 - LR 2/2023 ART. 8 COMMA 6	15	1	2	6	3	712402	SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DIRETTA DI CANTIERI DI SERVIZI IN FAVORE DI COMUNI DELLA SICILIA DESTINATARI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 1998, N.237. (PARTE CAP. 321930)		B	1		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
LR 5/2005 - LR 2/2023 ART. 8 COMMA 6	15	1	2	6	3	713303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE DESTINATARIE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 1998, N.237. (PARTE CAP. 712402).		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 9/2015 ART 67; L.R. 8/2018 ART 45	1	10	1	7	2	108170	SOMME PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SOSTITUTIVO E INTEGRATIVO AGLI EX DIPENDENTI DELL'EAS IN LIQUIDAZIONE DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA.		B	1		1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	1.779.527,23	1.779.527,23	3.719.527,23	3.719.527,23	3.719.527,23	3.719.527,23	3.719.527,23
L.R. 16/2017, ART. 12, COMMA 2	1	1	1	7	2	108180	SPESE PER L'ASSUNZIONE DEI GIORNALISTI DELL'UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE DELLA REGIONE.		A	1		431.650,00	431.650,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	431.650,00	431.650,00	650.000,00	650.000,00
L.R. 9/2015, ART. 36	1	11	1	7	2	108560	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.		BA	1		76.921,00	76.921,00	76.921,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	83.716,00	83.716,00	83.716,00	83.716,00
L.R. 4/2003 ART. 26, COMMA 12	1	3	1	7	2	212025	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2003, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED		B	1		724.500,00	724.500,00	0,00	-124.500,00	-124.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
L.R. 14/2019 ART. 4, COMMA 5	1	3	1	7	2	215768	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI POSTO IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2019		B	1		130.000,00	130.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 9/2013 ART. 17	18	1	1	7	3	191309	CONTRIBUTO DA DESTINARE AI CONSORZI DEI COMUNI CHE SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE DELLA GESTIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.		B	1		24.199,81	24.199,81	0,00	35.800,19	35.800,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
L.R. 8/2017 ART. 12	18	1	1	7	3	191310	CONTRIBUTI AI BILANCI DELLE AUTONOMIE LOCALI PER CONSENTIRE LA PROSECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI LAVORATORI APPARTENENTI AL REGIME DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI ANCORA IN ATTIVITA', NONCHE' PER LE MISURE DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 8/2017		B	1		281.300,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00
L.R. 17/2004 ART.17 - L.R. 36/2020, ART. 2, COMMA 1	18	1	1	7	3	191321	TRASFERIMENTI AI LIBERI CONSORZI COMUNALI PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2004, N. 17.		B	1		876.880,00	876.880,00	0,00	0,00	0,00	876.880,00	876.880,00	876.880,00	876.880,00	876.880,00

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Importi in euro

											LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024			
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova Istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
L.R. 2/2023 ART. 26, COMMA 23	18	1	1	7	3	191344	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI MILITELLO DA DESTINARE AL MUSEO SAN NICOLO' E AL TESORO DI SANTA MARIA DELLA STELLA.		B	1		0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 13/2022 ART. 13, COMMA 51 L.R. 2/2023 ART. 2	18	1	1	7	3	191346	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO DAI COMUNI PER LA CORRESPONSIONE DELL'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE PREVISTO DAL COMMA 51 DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2022, N. 19		B	1		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
L.R. 16/2017, ART. 14, COMMA 5 L.R. 13/2022, ART. 6, COMMA 3 L.R. 0/2023, ART. 6, COMMA 6	10	2	1	8	2	272536	SPESE PER SUPPORTI SPECIALISTICI PER LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N. 1370/2007 E DELLE DIRETTIVE DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 6, COMMA 22	10	2	1	8	2	272543	SPESE PER L'ADEGUAMENTO ISTAT DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 27 C.6 DELLA L.R. 22 DICEMBRE 2005 N.19 E S.M.II. PER L'ANNO 2018 ALLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 14, COMMA 26	10	3	1	8	2	272544	ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA SU COMMA 26 PER IL RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI SICILIANE.		E	1		10.000.000,00	465.000,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
L.R. 2/2023, COMMA 2	10	2	1	8	2	272547	SPESE PER LA GRATUITA DEL COSTO DEL BIGLIETTO DALLA SICILIA VERSO LE ISOLE MINORI E VICEVERSA PER I DIPENDENTI CHE PRESTANO SERVIZIO PUBBLICO NELLE ISOLE MINORI.		B	1		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
L.R. 2/2023, ART. 6, COMMA 4	10	3	1	8	2	273313	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER LA GRATUITA DEI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO IN FAVORE DEI RESIDENTI DI ALICUDI, FILICUDI, MARETTIMO, LEVANZO E LINOSA PER IL TRASFERIMENTO DA E VERSO L'ISOLA PRINCIPALE DI GIARDINI SICILIA.		B	1		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L.R. 12/2002, ART. 7 BIS - L.R. 3/2016, ART. 48, COMMA 5	10	2	1	8	2	273708	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IVA SULLE SOMME CORRISPONDENTI AI TRASFERIMENTI STATALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO REGIONALE		B	1		11.788.984,24	11.788.984,24	0,00	-635.452,24	-635.452,24	11.153.532,00	11.153.532,00	11.153.532,00	11.153.532,00
L.R. N. 3 DEL 17/03/2016 ART. 29, C. 4	10	6	1	8	2	273709	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DELLA SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI (SIS)		B	1		630.500,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.500,00	582.000,00	0,00
L.R. 16/2017, ART. 15 L.F. 0/2023 ART. 6, COMMA 5	10	2	1	8	2	273710	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE - FONDI REGIONALI		B	1		14.362.415,42	14.362.415,42	18.700.000,00	1.657.584,58	2.212.722,28	0,70	16.020.000,00	16.575.137,70	18.700.000,70
L.R. 9/2021, ART. 87	9	8	1	8	2	273713	CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI USATI DI CLASSE DA EURO 0 A EURO 3 E PER IL CONSEGUENTE ACQUISTO DI VEICOLI CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA O IBRIDA DI CLASSE EURO 6.		B	1		194.000,00	194.000,00	0,00	-100.000,00	56.000,00	250.000,00	94.000,00	250.000,00	250.000,00
L.R. 9/2021, ART. 84	10	5	1	8	2	274109	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA E MANUTENZIONE STRADALE TRAMITE IL PERSONALE DEL BACINO EX KELLER DA COFINANZIARE CON I ANAS		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 35/2021, ART. 2, COMMA 19	10	5	1	8	2	274110	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA E MANUTENZIONE STRADALE TRAMITE IL PERSONALE DEL BACINO EX SERVIRAIL E FERROTEL DA COFINANZIARE CON IL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (CAS)		E	1		388.000,00	388.000,00	0,00	-388.000,00	-388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 9/2023 ART. 25, COMMA 1	1	11	1	8	2	274115	(MODIFICA DENOMINAZIONE) TRASFERIMENTI IN FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. AL FINE DI RAFFORZARE L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NONCHE' PER GARANTIRE L'EROGAZIONE DI SERVIZI PRESSO I DIPARTIMENTI REGIONALI, UFFICI EQUIPARATI E PRESSO LA		B	1		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00



Importi in euro										LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024			
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrativa	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nota	Fondo	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
L.R. n. 9 DEL 07/05/2015, ART. 26; L.R. 9/2020, ART. 14; COMMA 1 L.F. 0/2023 ART. 6; COMMA 3 L.R. 19/2005, ART. 27; COMMA 6 - L.R. 9/2021 ART. 86 - L.R. 13/2022 ART. 6; COMMA 4 - L.R. 2/2023 ART. 6; COMMA 1 E ART. 26; COMMA 36 L.R. 87/1981, ART. 16 - L.R. 87/1981 ART. 16;	10	3	1	8	2	476520	SPESA PER L'PIELETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI.	B	1	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
L.R. 19/2005, ART. 27; COMMA 6 - L.R. 9/2021 ART. 86 - L.R. 13/2022 ART. 6; COMMA 4 - L.R. 2/2023 ART. 6; COMMA 1 E ART. 26; COMMA 36 L.R. 87/1981, ART. 16 - L.R. 87/1981 ART. 16;	10	2	1	8	2	476521	SPESA PER L'PIELETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (EX CAP. 478104)	B	1	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	171.500.000,00	171.500.000,00	171.500.000,00	171.500.000,00	171.500.000,00
L.R. 87/1981, ART. 16 - L.R. 87/1981 ART. 16;	10	2	1	8	2	478105	SPESA PER IL RIMBORSO ALL'A.S.T. DEL COSTO DELLE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE RILASCIATE AGLI ANZIANI AVENTI DIRITTO	B	1	554.740,01	554.740,01	0,00	0,00	0,00	554.740,01	554.740,01	554.740,01	554.740,01	554.740,01
L. 388/2000, ART. 135; L.R. n. 9/2023, art. 16, c.2 lett. g)	10	4	1	8	2	478109	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AEREI DI LINEA CON ASSUNZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO.	B	1	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.700.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
L.R. n. 9/2023, art. 16, c.2 lett. g)	8	1	2	8	2	504456	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI LEONFORTE, PER LA SISTEMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A SEDE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA	E	1				80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
L.R. 9/2023 ART. 17; COMMA 2, LETT 5)	8	1	2	8	2	554342	CONTRIBUTI STRAORDINARIO AI COMUNI PROMOTORI DI GRUPPO D'AZIONE LOCALE (PSR 2007-2013) DI CUI AL OGGETTO L'INTERVENTO GENERALE NELLE SPESSE ZONALI ASSESSATE PER LE ATTIVITA' AGRICOLE E ALIMENTARI ED UTILIMENTE AMMESSI NELLA GRADUATORIA DI FINANZIAMENTO "CONTRIBUTO DI PUBBLICA SICUREZZA"	B	1	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	965.000,00	1.500.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
L.R. 23/1969 ART.1	8	2	2	8	2	672004	SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A CARICO DELLA REGIONE	B	1	244.187,75	244.187,75	0,00	155.812,25	155.812,25	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L.R. 23/1969 ART.1	10	3	2	8	2	672008	SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CATEGORIA	B	1	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
L.R. 23/1969 ART.1	9	1	2	8	2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI, NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE	B	1	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
L.R. 10/1990 L.R. 9/2021, ART. 2; COMMA 39 L.R. n. 9/2023, art. 26, C. 11	8	2	2	8	2	672407	SPESA PER INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE DI MESSINA DA TRASFERIRE ALLA RISME	E	1	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. n. 9/2023, art. 40	9	1	2	8	2	672514	CONTRIBUTI IN FAVORE DEL COMUNE DI MESSINA PER LA PROGETTAZIONE E COLLOCAZIONE DELLE BARRIERE FRANGIFLUTTI NELLA ZONA COMPRESA TRA PONTE SCHIAVO E CALABRUBBI	E	1				210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
L.R. n. 9/2023, art. 40	8	1	2	8	2	672516	FONDO PER FAR FRONTE ALLE SPESA DI FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA NONCHE' OPERE DI INTERESSE REGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA E DELLA SICUREZZA	E	1				400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00



Importi in euro										LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024				
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amme.n	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nota	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
L.R. 12/2011, ART. 5, COMMA 21	8	2	1	8	4	272523	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI PER I LAVORI PUBBLICI DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI.	E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 20	1	6	1	8	4	272545	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO.	B	1		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
L.R. 13/2022, ART. 6, COMMA 7	1	6	1	8	4	284339	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL PREZZARIO UNICO REGIONALE	E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.LGS. 50/2016, ART. 26	1	6	1	8	4	284770	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI TIPO B*, AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - DELLA REGIONE SICILIANA	E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 6, COMMA 6	15	2	1	9	2	317708	FINANZIAMENTO AGLI AGENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26/NOVEMBRE/2000, N.24	B	1		921.500,00	921.500,00	950.000,00	28.500,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
L.R. 18, C.1	4	2	1	9	2	372514	SPESA PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALLE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. REGIONALE 26/NOVEMBRE/2000, N.24	B	1		159.629,80	159.629,80	300.000,00	140.370,20	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 8/2018, ART. 10, COMMA 1	4	6	1	9	2	372555	SPESA PER INIZIATIVE E PROGETTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM), E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	B	1		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
L.R. 15/1980, ART.1	4	2	1	9	2	373304	OPERE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI TEATRI - OPERE RIUNITE FLORIO E SALOMONE DI PALERMO	B	1		1.309.500,00	1.309.500,00	1.389.500,00	80.000,00	1.389.500,00	1.389.500,00	1.389.500,00	1.389.500,00	1.389.500,00	1.389.500,00
L.R. 20/2002, ART.7	4	7	1	9	2	373312	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO STUDIO UNIVERSITARIO	B	1		10.961.000,00	10.961.000,00	12.000.000,00	1.039.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
L.R. 9/2013, ART. 73, C.6	4	4	1	9	2	373313	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI, NONCHE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI	B	1		197.589,00	197.589,00	197.589,00	0,00	197.589,00	197.589,00	197.589,00	197.589,00	197.589,00	197.589,00
L.R. 6/2000, ART. 7	4	4	1	9	2	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI	B	1		282.270,00	282.270,00	282.270,00	0,00	282.270,00	282.270,00	282.270,00	282.270,00	282.270,00	282.270,00
L.R. 28/1998, COMMA 7	4	4	1	9	2	373324	CONTRIBUTO AL "TV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA	B	1		921.500,00	921.500,00	921.500,00	0,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00
L.R. 15/1980, ART.1	4	2	1	9	2	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER GIOCHI "ARDIZIONE GIOCHI DI CATANIA"	B	1		165.989,79	165.989,79	165.989,79	0,00	165.989,79	165.989,79	165.989,79	165.989,79	165.989,79	165.989,79
L.R. 32/2012, ART. 5, COMMA 5	4	4	1	9	2	373347	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI ELEMENTI DI CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACCREDITATO ALLA LOCALIZZAZIONE	B	1		1.600.500,00	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00
L.R. 66/1975, ART. 1 - L.R. 24/2016, ART. 9	4	6	1	9	2	373354	SOMME DESTINATE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AFFERENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A ISP (TRASFERITO IN PARTE AL CAPITOLO 373355)	B	1		20.855.000,00	20.855.000,00	4.855.000,00	-16.000.000,00	4.855.000,00	4.855.000,00	4.855.000,00	4.855.000,00	4.855.000,00	4.855.000,00
L.R. 66/1975, ART. 1 - L.R. 24/2016, ART. 9	4	6	1	9	2	373355	SOMME DESTINATE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AFFERENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI (PARTE CAPITOLO 373354)	B	1		0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
L.R. 16/2017, ART. 16	4	4	1	9	2	373356	CONTRIBUTO ANNUO ALLE TRE UNIVERSITA' SICILIANE PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'AREA "NON MEDICA" (BIOLOGIA, FARMACISTIA, FISICO-CHEMICA)	AB	1		564.540,00	564.540,00	564.540,00	0,00	564.540,00	564.540,00	564.540,00	564.540,00	564.540,00	564.540,00
L.R. 4/2003, ART. 116	4	4	1	9	2	373373	SOMME DA TRASFERIRE AGLI ATENEI IN FAVORE DI DETERNUTI IN ESPERAZIONE DI PENNA PER L'ESTENSIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA E SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI AUDIO E FONCOLESI DEL CONVITTO AUDIODEAFLESISICILIANO	B	1		97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
L.R. 9/2021, ART. 48	4	2	1	9	2	373374		B	1		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00



Importi in euro										LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024				
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Ammine	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova Istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
												0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 9/2023, art. 17, COMMA 2, LETT.N)	4	2	1	9	2	373387	(MODIFICA DENOMINAZIONE) CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MISTERBIANCO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "DIDACTA".	B		1		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 15/1980, art. 2 - L.R. 11/2010, ART. 128	4	6	1	9	2	373711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE.	B		1		1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
L.R. 15/1995, art. 2 - L.R. 11/2010, ART. 128	4	6	1	9	2	373712	PREMI ANNUALI "NICHOLAS GREEN" A STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE DI PRIMO GRADO E MEDIE DI SECONDO GRADO.	B		1		42.340,50	42.340,50	0,00	0,00	0,00	42.340,50	42.340,50	42.340,50	42.340,50
L.R. 2/2002, ART.66, C.1	4	4	1	9	2	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATI DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI CONTRIBUTI PER LE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE E PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PARITARIE AVANTI SEDE IN SICILIA, NEL RISPETTO DELLE CONVENZIONI DI CUI AL 15 DICEMBRE 2005, N.345, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N.27 E SUCCESSIVE.	B		1		2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L.R. 8/2018, art. 11, C. 2	4	2	1	9	2	373739	CONTRIBUTI STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE "GAL GARIBOLDI" PER LE ATTIVITA' DI RICERCA IN ASTROFISICA, IN ASTRONOMIA E IN FISICA, PER IL PERSEGUITAMENTO DELLE FINALITA' STATUTARIE ED A TITOLO DI CONCORSO ALLE SPESSE DI FUNZIONAMENTO.	B		1		4.171.000,00	4.171.000,00	0,00	3.329.000,00	3.329.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
L.R. n. 9/2023, art. 17, c.2 lett m)	4	2	1	9	2	373749	CONTRIBUTI STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE "GAL GARIBOLDI" PER LE ATTIVITA' DI RICERCA IN ASTROFISICA, IN ASTRONOMIA E IN FISICA, PER IL PERSEGUITAMENTO DELLE FINALITA' STATUTARIE ED A TITOLO DI CONCORSO ALLE SPESSE DI FUNZIONAMENTO.	E		1		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
L.R. 8/2018, art. 11, C. 2	4	3	1	9	3	372556	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AVVENTI CARATTERE DI URGENZA, NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI FINALITA' STATUTARIE ED A TITOLO DI CONCORSO ALLE SPESSE DI FUNZIONAMENTO.	B		1		47.212,71	47.212,71	0,00	42.787,29	42.787,29	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
L.R. 8/2018, art. 11, C. 2	4	3	2	9	3	772040	REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.	B		1		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.400.000,00	900.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 18/2022, art. 1, COMMA 8	16	1	1	10	2	142519	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SICILIANI E DI PRIMA TRASFORMAZIONE AGRICOLA, GESTIONE DELLA PROMOZIONE E DELL'IMMAGINE DEGLI STESSI SUI MERCATI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI.	B		1		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 33/1974, art. 4;	16	1	1	10	2	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE AGRICOLA REGIONALE DI LAURIA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICERCA E DI GESTIONE DEL BONTA' REGIONALE DI SICILIA, SEDE DI SUD EST PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA.	B		1		160.050,00	160.050,00	0,00	0,00	0,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00
L.R. 13/2022, art. 12, COMMA 39	16	1	1	10	2	143308	CONTRIBUTO PER LE SPESSE DI COSTITUZIONE E DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA REGIONALE DI SICILIA, SEDE DI SUD EST PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA.	B		1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 12/1989, art. 6 - L.R. 13/2016, art. 1, C. 2 - L.R. 8/2017, art. 17	16	1	1	10	2	143328	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2017, N.8 PER LA SELEZIONE DEL BESTIAME, PER I LIBRI GENETICI, I CONTROLLI FUNZIONALI E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.	B		1		2.341.290,28	2.341.290,28	0,00	0,00	0,00	2.341.290,28	2.341.290,28	2.341.290,28	2.341.290,28
L.R. 13/2022, art. 13, COMMA 70	16	1	1	10	2	143336	CONTRIBUTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.	E		1		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, art. 13, COMMA 70	16	1	1	10	2	143337	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.	E		1		0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00
L.R. 16/2022, art. 13, COMMA 54	16	2	1	10	2	143341	SPESSE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO PUBBLICO DI SMISTAMENTO E DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA	E		1	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Importi in euro

Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova Istituzione	NOTE	Natura Fondi	LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024		
											2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
											2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
L.R. 19/2005 ART. 20, C. 26	16	1	1	10	2	148102	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI CONSORZI AGRARI FUNZIONANTI IN REGIME ORDINARIO E SPECIFICAMENTE PER IL CONSORZIO AGRARIO DI PALERMO PER LE FINALITÀ DELL'ARTICOLO 29 DEL REG. CE N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2005 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO		B	1	70.810,00	70.810,00	70.810,00	0,00	0,00	0,00	70.810,00	70.810,00	70.810,00
L.R. 8/2023 ART. 22	16	1	2	10	2	542078	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI BONIFICA FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI MITIGAZIONE DEI FENOMENI DI CRITICITÀ IDROLOGICA IN FAVORE DELLENTE DI SVILUPPO AGRICOLO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI STRUTTURALI ED INFRASTRUTTURALI PER LO SVILUPPO AGRICOLO E LA PROTEZIONE DEL SUOLO		E	1	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
L.R. 25/2023 art. 26, C. 14	16	1	2	10	2	542404	INIZIATIVE STRUTTURALI ED INFRASTRUTTURALI PER LO SVILUPPO AGRICOLO E LA PROTEZIONE DEL SUOLO		E	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
L.R. 21/1985 ART.33	16	1	2	10	2	546401	SOMMATA VERSARE ALLENTE DI SVILUPPO AGRICOLO E PER LA FUNZIONAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INTERVENTI		B	1	13.500.000,00	15.140.000,00	14.500.000,00	500.000,00	500.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00	15.640.000,00	14.500.000,00
L.R. 9/2019, ART. 39 L.R. 9/2021 ART. 2, COMMA 17 L.R. 33/1997 ART.34-51	16	2	1	10	4	348123	FONDO DI SOLIDARIETÀ REGIONALE DELLA PESCA.		E	1	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
L.R. 13/2002, ART. 13, COMMA 73 L.F. 0/2023, ART. 26, COMMA 14	16	2	1	10	5	142523	SPESE PER LA STIPULA ANNUALE ED IL BILASSIO, TRAMITE I COMUNI DEL TESSERNO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO.		B	1	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
L.R. 33/1997, ART. 44	16	2	1	10	5	143311	SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA VENATORIA ISTITUITI DALLE PROVINCE REGIONALI E DAI COMUNI.		B	1	111.343,54	111.343,54	0,00	0,00	0,00	111.343,54	111.343,54	111.343,54	
L.R. 33/1997 ART.7-51	16	1	1	10	5	143703	CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTERNAMENTE RISARCIBILE, ARRECATO AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED ALLE OPERE APPORTATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHÉ SU TERRENI NON COLTIVATI.		B	1	28.601,27	28.601,27	0,00	471.398,73	471.398,73	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
L.R. 32/1991, ART. 57 L.R. 2/2023 ART. 26, COMMA 90	16	1	1	10	5	146515	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MISSARI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (EX CAP. 14295).		B	1	44.485,52	44.485,52	0,00	0,00	0,00	44.485,52	44.485,52	44.485,52	
L.R. 2/2023 ART. 26, COMMA 40	16	1	1	10	5	155368	SPESE DI PROMOZIONE E PROMOANDA PER UNA PIÙ GIUSTA CONSCENZA DEI VALORI ECOLOGICI, NATURALISTICI E CULTURALI DEI BOSCHI, VI COMPRESI QUELLE PER CONSERVARE E COMUNICARE.		B	1	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
L.R. 2/2023 ART. 26, COMMA 40	12	4	1	11	2	183847	FONDO PER FAR FRONTE AD INTERVENTI STRAORDINARI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI DEL PAZIENTE, NON FORNITI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, SPESE DI FORTI ALLOGGIO E TRASPORTO IN FAVORE DEL PAZIENTE.		B	1	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
L.R. 4/1989, ART. 27	13	7	1	11	2	413315	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA IN FAVORE DEI TITOLARI DI FARMACIE RURALI PRIVATE E SUSSIDIATE AVENTI SEDE NELLE LOCALITÀ RURALI.		B	1	199.706,40	199.706,40	0,00	218.428,60	218.428,60	418.135,00	418.135,00	418.135,00	
L.R. 13/2002, ART. 13, COMMA 73 L.F. 0/2023, ART. 26, COMMA 14	12	5	1	11	2	413428	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UNA PARRUCCA, QUALE PRESIDIO NECESSARIO AL BENESSERE DELLA PERSONA AMMALATA, IN FAVORE DELLE DONNE RESIDENTI IN SICILIA, COLPITE DALLO STATO PATOLOGICO DELLA PERDITA DEI CAPELLI IN CONSEGUENZA DELLA SOTTOPOSIZIONE A TRATTAMENTI CHEMIOTERAPICI O AFFETTE DA ALOPECIA ANDROGENICA PATOLOGICA.		E	1	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
ART. 11 L.R. 10/21/1985 N.51 E S.M.I.I.	12	2	1	11	2	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO IN FAVORE DEGLI AMMALATI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN.		B	1	34.326,07	34.326,07	0,00	0,00	0,00	34.326,07	34.326,07	34.326,07	
ART. 17 L.R. 10/21/1985 N.51 E S.M.I.I.	12	2	1	11	2	413706	INDENNITÀ VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA.		B	1	8.762.330,86	8.762.330,86	0,00	537.669,14	537.669,14	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
L.R. 01/08/1980 N.20 E S.M.I.I.																			



Importi in euro										LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024					
Normativa di riferimento	Missione	Programma	TITOLO	Am.m.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
ART.7, COMMA 3.- L.R. 01/08/1990 N.20 E S.M.I.	12	2	1	11	2	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORMIE GRAVI DI TALASSEMIA.	B		1		58.181,48	58.181,48	0,00	16.818,52	16.818,52	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
L.R. 21/2001, ART. 88	12	5	1	11	2	413722	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SEDE REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA.	B		1		0,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
L.R. 5/2005, ART. 16	12	2	1	11	2	413726	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SICILIANA MEDULLOLESI SPINALI ONLUS CON SEDE IN PALERMO.	E		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
L.R. 24/2016, ART. 13	12	5	1	11	2	413741	CONTRIBUTO ALLE PARTORIENTI RESIDENTI NELLE ISOLE MINORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA.	B		1		921.500,00	921.500,00	0,00	0,00	0,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00	921.500,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 23	16	1	1	11	3	417373	CONTRIBUTO ALLA REMESA, COSTITUITA PRESSO L'ISTITUTO ZOOPIROFIATTICO DELLA SICILIA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE UNO STRUMENTO UTILE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI.	E		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 35	16	1	1	11	3	417374	SPESA PER L'ACCRETAMENTO SECONDO LA NORMA UN-IN 20387/2020 DEL POTENZIAMENTO DELLO STOCCAGGIO DI AGENTI PATOGENI COMPRESI I CAMPIONI DI SARS COV 2 E RELATIVE VARIANTI, DELLA FORNITURA DI MATERIALE MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO.	E		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 15	4	6	1	11	3	417375	SPESA PER LA BORSA DI STUDIO IN RICORDO DI "LOREMA GUARANTA" DA ASSEGNARE A STUDENTI MERITEVOLI PER SOSTENERE LA LORO FORMAZIONE PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO.	B		1	N	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
L.R. 2/2023, ART. 26, COMMA 88	16	1	1	11	3	417381	CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE INTERNAZIONALE BIODIVERSITA' DEL MEDITERRANEO" CON SEDE IN PALERMO CIO' L'ISTITUTO ZOOPIROFIATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA AL FINE DI SUPPORTARE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA STESSA FONDAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MONITORAGGIO E ALLA GESTIONE DELLE AREE E DELLE STRUTTURE FACENTI SPERIMENTALE DELLA SICILIA PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI RIFERENZA NAZIONALE PER IL BENESSERE.	E		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L.R. n. 2/2023, art. 22	9	6	1	11	3	443323	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO ZOOPIROFIATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI RIFERENZA NAZIONALE PER IL BENESSERE.	E		1		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 15/2005, ART. 6, 10	9	1	1	12	2	442539	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE ANCHE MEDIANTE ACCORDI ED INIESE CON IL COORDINAMENTO DELLE CAPITANERIE AL PORTO.	B		1		12.610,00	12.610,00	0,00	12.390,00	12.390,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
L.R. 8/2018, ART. 13, COMMA 6	9	8	1	12	2	442556	SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI SETTORE, PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA, PER IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLE TRE REGIONI SICILIANE.	B		1		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
L.R. 9/2021, ART. 67	9	2	1	12	2	442569	SPESA PER IL COMPENSO IN FAVORE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO NOMINATO PER ASSICURARE LA CUSTODIA E LA GESTIONE DELLE AREE E DELLE STRUTTURE FACENTI SPERIMENTALE DELLA SICILIA PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI RIFERENZA NAZIONALE PER IL BENESSERE.	B		1		9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 74	9	5	1	12	2	442572	SPESA PER LA PROMOZIONE E LA COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DEI PARCHI REGIONALI SICILIANI.	E		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 14/1988, ART. 48	9	5	1	12	2	443301	MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI ENTI PARCO PER SPESA DI IMPIANTO ED GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	B		1		753.690,00	753.690,00	0,00	0,00	0,00	753.690,00	753.690,00	753.690,00	753.690,00	753.690,00
L.R. 14/1988, ART. 48	9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESA DI IMPIANTO ED GESTIONE.	B		1		3.977.000,00	3.977.000,00	0,00	0,00	0,00	3.977.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00
L.R. 98/1981, ART. 39-39 BIS	9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA SICILIANA DELLO SPETTACOLO E DELLE RISERVE NATURALI.	B		1		11.882.500,00	11.882.500,00	0,00	0,00	0,00	11.882.500,00	11.882.500,00	11.882.500,00	11.882.500,00	11.882.500,00
L.R. 9/2021, ART. 66, COMMA 3	9	2	1	12	2	443312	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA SICILIANA DELLO SPETTACOLO E DELLE RISERVE NATURALI.	B		1		376.360,00	376.360,00	0,00	323.640,00	323.640,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Importi in euro

														LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024		
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova Istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
L.R. 9/2021, ART. 68	9	2	1	12	2	443317	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (P.U.D.M.).		E	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 16	9	2	1	12	2	443322	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GRUPPI RICERCA ECOLOGICA SICILIA PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA NELLE SCUOLE RELATIVAMENTE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE		E	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
L.R. 2/2023 ART. 26 C. 67	18	1	1	12	2	443325	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI.		E	1					250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
L.R. 98/1981, ART. 24 L.R. 13/2022 ART. 14, COMMA 17	9	5	2	12	2	842009	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1981, N. 98, FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SOCIALE DEI PARCHI E DELLE RISERVE.		B	1		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
L.R. 8/2018 ART. 13, COMMA 9	9	2	2	12	2	842074	SOMME PER GLI INTERVENTI SOSTITUTIVI DA PARTE DELLA REGIONE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DEL DEMANIO DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE IN ATTUAZIONE DEI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 242 E DEGLI ARTICOLI 245 E 250 DEL DECRETO LEGISLATIVO 459/99		B	1		24.336,45	24.336,45	0,00	0,00	0,00	24.336,45	24.336,45	24.336,45			
L.R. 9/2021 ART 66, COMMA 1	9	1	2	12	2	842076	OPERE NECESSARIE ED URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI E DI AREE APPARTENENTI AL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO REGIONALE ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI PERICOLANTI, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DI RECINZIONE E DI ADESIONE DELLA SECONDA MANIFERA		B	1		679.000,00	679.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
L.R. 14/1988 ART.48	9	5	2	12	2	842451	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI		B	1		1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00		
L.R. 19/2020, ART. 15	8	1	1	12	3	446521	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE.		B	1		388.000,00	388.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00		
L.R. 9/2021, ART. 70	8	1	1	12	3	447306	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DESTINATO ALLE SPESE PER LA REDAZIONE, REVISIONE E RIELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI TERRITORIALI E URBANISTICI DI GOVERNO DEL TERRITORIO, DEI PIANI ATTUATIVI NONCHÉ PER GLI STUDI DI SETTORE DI ALL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 13		B	1		339.500,00	339.500,00	0,00	160.500,00	160.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
L.R. 9/2021 ART 71	9	2	2	12	3	843903	FONDO DI ROTAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI PER GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE.		E	1	V	800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
L.R. 52/1984 ART.20 L.F. 0/2023 ART.26, COMMA 73	9	5	1	12	4	150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE.		B	1		145.500,00	145.500,00	0,00	194.000,00	194.000,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00		
L.R. 52/1984 ART. 20	9	5	1	12	4	150548	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI IPPOMONTATI DEL CORPO FORESTALE (EX CAP. 150527)		B	1		1.144,04	1.144,04	0,00	78.855,96	78.855,96	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
L.R. 9/2021, ART. 15, COMMA 1	9	5	1	12	4	151312	TRASFERIMENTI AGLI ENTI PARCO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE IN COMANDO DEL CORPO DI VIGILANZA PRESSO IL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA (EX CAP. 460037)		B	1		1.149.450,00	1.149.450,00	0,00	0,00	0,00	1.149.450,00	1.149.450,00	1.149.450,00	1.149.450,00		
L.R. 9/2021, ART. 15, COMMA 1	9	5	1	12	4	151313	RASFERIMENTI AGLI ENTI PARCO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIODA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CORPO DI VIGILANZA IN COMANDO PRESSO IL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA (EX CAP. 460036)		B	1		339.500,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00		
L.R. 6/2001, ART. 102	9	5	2	12	4	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)		B	1		88.457,55	88.457,55	0,00	211.542,45	161.542,45	250.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00		
L.R. 1/1993 ART.1	5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE		B	1		2.231.000,00	2.231.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00		
L.R. 19/1986 ART. 1 -4	5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.		B	1		13.774.000,00	13.774.000,00	0,00	926.000,00	426.000,00	14.200.000,00	14.700.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00		

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

Importi in euro

													LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024			
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
L.R. 19/1986 ART.17	5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.		B	1		4.316.500,00	4.316.500,00	0,00	483.500,00	483.500,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
L.R. 1/1993 ART.1	5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, OUALI CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE		B	1		2.716.000,00	2.716.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
L.R. 3/1996 ART.1, C. 2	5	2	1	13	2	377328	CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO		B	1		227.386,20	227.386,20	0,00	17.613,80	17.613,80	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
L.R. 21/1994 ARTT.1-2	5	2	1	13	2	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI		B	1		705.675,00	705.675,00	0,00	70.000,00	20.000,00	725.675,00	775.675,00	725.675,00	725.675,00	725.675,00	725.675,00
L.R. 5/2006, ART. 1	5	2	1	13	2	377762	CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE THE BRASS GROUP" PER LA GESTIONE ORDINARIA.		B	1		562.600,00	562.600,00	0,00	0,00	0,00	562.600,00	562.600,00	562.600,00	562.600,00	562.600,00	562.600,00
L.R. 16/2007, ART. 3	5	2	1	13	2	378107	FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO DA DESTINARE ALLE SOCIETA' DI PRODUZIONE.		B	1		5.044.000,00	5.044.000,00	0,00	0,00	-1.544.000,00	3.500.000,00	5.044.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
L.R. 16/2007, ART. 6	5	2	1	13	2	378108	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE, NEL TERRITORIO REGIONALE, DI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI DI ALTO LIVELLO, RASSEGNE, CIRCUITI, PREMI, SEMINARI, CONVEGNI NONCHE' ATTIVITA' DEL CIRCUITO DEL CINEMA REGIONALE		B	1		485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
L.R. 16/2007 ART. 8	5	2	1	13	2	378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA, SEDE DISTACCATA DI PALERMO, NONCHE' PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SOGGETTI CONCERNENTI		B	1		485.000,00	485.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 46/1967 ARTT. 30 E 31	7	1	1	13	2	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.		B	1		2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	2.338.000,00	2.172.000,00	4.500.000,00	4.666.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
L.R. 8/2004, ARTT. 2, 3, 4 6, 7	7	1	1	13	2	472521	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA.		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 46/1967 ARTT. 30, 31 E 34	7	1	1	13	2	472538	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAR 472544)		E	1					200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 59	7	1	1	13	2	473326	ONTRIBUTO CONCESSO ALL'UNIONE DEI COMUNI PAESI DEI NEBRODI AL FINE DI FAVORIRE LA PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE, SOCIALE E SCOLASTICA DEL TERRITORIO NEBRODICO.		B	1		0,00	0,00	0,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 59	7	1	1	13	2	473327	CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA AL FINE DI FAVORIRE LA PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E L'INCLUSIONE SOCIALE NEL TERRITORIO NEBRODICO.		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 89	7	1	1	13	2	473335	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO SICILIA LIVE.		E	1	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LR n. 2/2023, art. 26, C. 31	7	1	1	13	2	473338	(MODIFICA DENOMINAZIONE) CONTRIBUTO AL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA (ME) PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI DI BESPAPTE		E	1					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LR n. 2/2023, art. 26, C. 49	7	1	1	13	2	473340	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN PIER NICETO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XXVI EDIZIONE DELL'INFIORATA DEL CORPUS DOMINI CHE SI SVOLGE NEL MESE DI GIUGNO		E	1					70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 33/1996 ART.38	7	1	1	13	2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE", NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA		B	1		1.223.170,00	1.223.170,00	0,00	76.830,00	76.830,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
L.R. 33/1996 ART.38	7	1	1	13	2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE GIBELLINA PER LA CULTURA CROCIATA		B	1		436.500,00	436.500,00	0,00	50.000,00	0,00	436.500,00	486.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00

Importi in euro

														LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024		
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova Istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA.		B	1		7.614.500,00	7.702.591,28	0,00	585.500,00	497.408,72	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00		
L.R. 7/1972 ART.11	5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO.		B	1		7.178.000,00	7.178.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
L.R. 8/1978	6	1	1	13	2	473709	FONDO SPECIALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ISOLANE		B	1		5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00		
L.R. 31/1984, ART. 21	6	1	1	13	2	473710	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE, SEMI-PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE PARTECIPANTI A CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE << A >> E DI SERIE << B >>		B	1		1.067.000,00	1.067.000,00	0,00	-17.000,00	133.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
L.R. 33/1996, ART. 38	6	1	1	13	2	473711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA PER CONSENTIRE LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI		B	1		465.600,00	465.600,00	0,00	0,00	0,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00		
L.R. 75/1950, ART. 1 - L.R 3/2016, ART. 20, C. 3	5	2	1	13	2	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, FONDAZIONI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA (QUOTA DESTINATA AD ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI A		B	1		2.376.500,00	2.376.500,00	0,00	80.000,00	-420.000,00	1.956.500,00	2.456.500,00	1.956.500,00	1.956.500,00		
L.R. 9/2015, ART. 65	5	2	1	13	2	473739	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI PRIVATE, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO 3 ANNI, OPERANTI NEL SETTORE DEL TEATRO, DELLA MUSICA E DELLA DANZA		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.R. 8/2018 ART. 42	5	2	1	13	2	473740	CONTRIBUTO ALL'ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI.		B	1		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
L.R. 8/2018 ART. 46	6	1	1	13	2	473741	CONTRIBUTI PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1984, N.51 INCLUSE MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA', AL FINE DI PROMUOVERNE L'AUTONOMIA E FAVORIRNE LE RELAZIONI SOCIALI.		B	1		873.000,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00		
L.R. 9/2015, ART. 65	5	2	1	13	2	473742	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO - FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE		B	1		5.626.000,00	5.626.000,00	0,00	874.000,00	874.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00		
L.R. 13/2019 ART. 8, COMMA 2	6	1	1	13	2	473745	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ISCRITTE AL COMITATO ITALIANO PARALIMPOICO (CIP) PER ATTIVITA' AGONISTICHE E NON AGONISTICHE.		B	1		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
L.R. 9/2021 ART. 81, COMMA 6	6	1	1	13	2	473750	FONDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LE TRASFERTE DEGLI ATLETI SOSTENUTE DALLE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE PARTECIPANTI A CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE << A >> E DI SERIE << B >> INDETTI DALLE FEDERAZIONI		B	1		485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00		
L.R. 9/2021 ART. 79	7	1	1	13	2	473752	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA DA DESTINARE IN PARI QUOTA AL SUPPORTO DEL TAOLUK FESTIVAL E DEL TAORMINA FILM FEST		B	1		376.360,00	376.360,00	0,00	623.640,00	523.640,00	900.000,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00		
L.R. 13/2022, ART. 12, COMMA 38	6	1	1	13	2	473754	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE SICILIA DI SPECIAL OLYMPICS ITALIA FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' SVOLTA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE		E	1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 87	7	1	1	13	2	473756	CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ENTI ORGANIZZATORI DEI CARNEVALI STORICI RICONOCIUTI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 369 DELLA LEGGE 27/12/2019, N.160.		B	1		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
L.R. 16/2022, ART. 5, L.R. 2/2023, ART. 42	5	2	1	13	2	473758	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI CENTRI DI PRODUZIONE E DEI CENTRI DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE (CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN SICILIA) FINANZIATI DAL MINISTERO COMPETENTE NELL'AMBITO DEL TEATRO, DELLA DANZA,		B	1		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
L.R. 2/2023, ART. 26, COMMA 7	6	1	1	13	2	473760	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPOICO (CIP) FINALIZZATO ALLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI ATLETI DISABILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE		E	1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

Importi in euro

											LEGISLAZIONE VIGENTE ANTE L.R. 0/2024			TOTALE VARIAZIONI LR 0/2024			PREVISIONE RISULTANTE L.R. 0/2024			
Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Nuova Istituzione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
L.R. 2/2023, ART. 26, COMMI 61, 63	6	1	1	13	2	473761	FONDO REGIONALE PER LO SPORT FINALIZZATO A PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA PER I RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI VOUCHER DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE O AI CORSI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI		B	1		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L.R. 2/2023 ART. 58	6	1	1	13	2	473762	CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DELLA "SSD SICILY KITE PARK", CON SEDE IN MARSALA, PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI DENOMINATO "MARSALA KITE FEST"		E	1					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
L.R. 14/2019 ART. 13; L.R. 9/2021 ART. 2, COMMA 30 L.F. 0/2023 ART. 29	7	1	1	13	2	474102	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELL'AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI, NONCHE' PER L'ESERCIZIO 2021 A FAVORE DEGLI AEREOPORTI DI COMISO E LAMPEDUSA		B	1		3.109.397,82	3.109.397,82	0,00	0,00	0,00	3.109.397,82	3.109.397,82	3.109.397,82	3.109.397,82
L.R. 16/2022, ART. 13, COMMA 2	7	1	1	13	2	474108	CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SHERBETH FESTIVAL" PER LA REALIZZAZIONE DELLE STESSA.		E	1		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
L.R. 16/2022, ART. 4, COMMA 1, LETT C) PUNTO 18	7	1	2	13	2	872430	CONTRIBUTO AL COMUNE DI LINGUAGLOSSA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO BRUNEK E DELLO CHALET GINESTRE.		E	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE											889.036.217,69	879.709.113,24	209.356.921,00	62.971.073,95	39.030.498,50	709.744.123,52	952.007.291,64	918.739.611,74	919.101.044,52	
MAGGIORI/MINORI ONERI RISPETTO LEGISLAZIONE VIGENTE																	62.971.073,95	39.030.498,50	709.744.123,52	

Visto: SCHIFANI



PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo 27, legge finanziaria 2024)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2024 – 2026			
(importi in euro)			
OGGETTO	2024	2025	2026
A - RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, art. 1, comma 448 - Trasferimenti da parte dello Stato in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo - cap. 8109	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00
Art. 22, commi 5 e 7 - Disposizione in materia di tasse automobilistiche - cap. 1218	5.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE A1	355.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00
A2. MINORI SPESE FINALI			
ARTICOLATO:			
Tab. A - Fondo speciale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	142.700.239,95	0,00
Tab. B - Fondo speciale di parte capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
ARTICOLATO:			
Art. 2, comma 4 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	450.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 5 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	1.120.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 6 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	4.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 7 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	0,00	0,00	550.000,00
Art. 2, comma 8 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	3.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 9 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	1.500.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 10 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	1.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 11 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	0,00	0,00	850.000,00
Art. 2, comma 12 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	4.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 13 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	7.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 14 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	2.500.000,00	0,00	0,00

PROSPETTO ALLEGATO
(Articolo 27, legge finanziaria 2024)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2024 – 2026				
(importi in euro)				
OGGETTO	2024	2025	2026	
Art. 2, comma 15 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap.191301	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 16 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 18 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 19 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 20 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191301	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Art. 9 - Fondo pensioni della regione siciliana - cap. 511603	80.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00
Art. 10, comma 6 - Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili - cap. 191301	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
Art. 10, comma 7, lett a) - Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili - cap. 377923	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
Art. 10, comma 7, lett b) - Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili - cap. 313728	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
Art. 10, comma 7, lett c) - Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili - cap. 215785	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00
Art. 14, commi 1 e 3 lett a) - Disposizioni per il settore della forestazione - cap. 156604	530.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Programma 3 - Fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi operativi regionali della Regione siciliana- cap. 613950	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Missione 20 Programma 3 - Fondo di garanzia dei debiti commerciali - cap. 215231	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Programma 3 - Fondo accantonamento risorse da destinare con legge di stabilità - cap. 215733	250.512.054,74	64.057.248,75	1.395.177.585,55	
TOTALE A2	481.012.054,74	370.357.488,70	1.404.877.585,55	
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	836.012.054,74	770.357.488,70	1.854.877.585,55	
B - ONERI				
B1.MINORI ENTRATE FINALI				
ARTICOLATO:				
Art. 22, comma 1 - Disposizione in materia di tasse automobilistiche - cap. 1218	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Art. 22, comma 3 - Disposizione in materia di tasse automobilistiche - cap. 1218	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00



PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo 27, legge finanziaria 2024)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2024 – 2026			
(importi in euro)			
OGGETTO	2024	2025	2026
TOTALE B1	6.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
B2.MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo speciale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	59.511.833,23	0,00	135.899.486,03
Tab. B - Fondo speciale di parte capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
ARTICOLATO:			
Art. 1, comma 1 - Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi consorzi comunali ed alle città Metropolitane - cap. 191301	106.550.625,00	188.300.000,00	350.000.000,00
Art. 1, comma 3 - Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi consorzi comunali ed alle città Metropolitane - cap. 191302	5.000.000,00	10.000.000,00	113.500.000,00
Art. 1, comma 4 - Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi consorzi comunali ed alle città Metropolitane - cap. 590402	115.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
Art. 2, comma 4 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191354	450.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 5 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap.191355	1.120.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 6 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191356	4.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 7 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 590410.	0,00	0,00	550.000,00
Art. 2, comma 8 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191332	3.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 9 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191357	1.500.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 10 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191347	1.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 12 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 183363	4.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 13 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 373372	7.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 14 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191358	2.500.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 15 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap.183315	3.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 16 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191359	2.500.000,00	0,00	0,00

PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo 27, legge finanziaria 2024)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2024 – 2026			
(importi in euro)			
OGGETTO	2024	2025	2026
Art. 2, comma 18 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191360	800.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 19 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 590423	2.500.000,00	0,00	0,00
Art. 2, comma 20 - Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - cap. 191361	2.000.000,00	0,00	0,00
Art. 3 - Contributi per la funzionalità delle Unioni dei Comuni - cap. 191353	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Art. 4, comma 4 - Sostegno ai Comuni per iniziative di carattere sociale, economico e culturale - Cap. 191345	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Art. 5, comma 1 - Fondo di progettazione a favore dei Comuni - cap. 672180	40.000.000,00	0,00	0,00
Art. 6 - Recepimento normativa statale in materia di trattamenti economici accessori - cap. 212045	1.668.946,00	1.668.946,00	1.668.946,00
Art. 7 - Recepimento della normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione del personale - cap 212046	3.410.095,00	3.410.095,00	3.410.095,00
Art. 8, comma 2 - Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all'articolo 87 del CCRL 2016/2018 - cap. 212017	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Art. 9 - Fondo pensioni della regione siciliana - cap. 511603	0,00	0,00	118.000.000,00
Art. 10, comma 1 - Art. 11, comma 2 - Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili - cap. 215785	79.000.000,00	79.200.000,00	77.700.000,00
Art. 12, commi 1 e 2 - Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo" - cap. 214112	0,00	0,00	7.500.000,00
Art. 12, comma 4 - Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo" - cap. 313727	4.892.547,00	4.892.547,00	29.913.535,00
Art. 13, comma 6 - Misure di sostegno per l'occupazione - cap. 314148	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Art. 14, commi 1 e 3 lett a) - Disposizioni per il settore della forestazione - cap. 156604	0,00	23.900.000,00	23.900.000,00
Art. 14, commi 1 e 3 lett b) - Disposizioni per il settore della forestazione - cap. 150514	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00
Art. 14, commi 1, 2 e 3 lett e) - Disposizioni per il settore della forestazione - cap. 150574	10.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
Art. 14, commi 1 e 3 lett f) - Disposizioni per il settore della forestazione - cap. 215746	135.500.000,00	135.500.000,00	135.500.000,00
Art. 14, comma 4 - Disposizioni per il settore della forestazione - cap. 613979	74.000.000,00	0,00	0,00
Art. 14, comma 5 - Disposizioni per il settore della forestazione - cap. 215800	0,00	0,00	14.566.400,00
Art. 15, commi 5 e 8 - Rafforzamento delle misure antincendio - cap. 155375	6.200.000,00	0,00	0,00
Art. 15, commi 10 e 12 - Potenziamento della lotta agli incendi boschivi e di vegetazione - cap. 155373	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 16 - Interventi sulla viabilità rurale - cap. 143349	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 17 - Iniziative connesse al riconoscimento della Sicilia come "Regione europea della gastronomia 2025" - cap. 142616	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00



PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo 27, legge finanziaria 2024)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2024 – 2026			
(importi in euro)			
OGGETTO	2024	2025	2026
Art. 18 - Spese per la gestione dei centri di recupero e primo soccorso della fauna selvatica - cap. 155374	70.000,00	0,00	0,00
Art. 19 - Interventi per il recupero, la fruizione e la valorizzazione dei borghi marinari - cap. 746409	1.500.000,00	0,00	0,00
Art. 20, comma 1 - Gestione del servizio di dissalazione delle isole minori - cap. 242580	0,00	15.745.000,00	15.745.000,00
Art. 20, comma 2 - Gestione del servizio di dissalazione delle isole minori - cap. 642119	2.000.000,00	0,00	0,00
Art. 23, commi 1 e 2 - Intervento per la promozione dei principi di legalità e giustizia - spese di funzionamento - cap. 377926	230.000,00	280.000,00	280.000,00
Art. 23, commi 1 e 2 - Intervento per la promozione dei principi di legalità e giustizia - spese per allestimenti e infrastrutture - cap. 777325	50.000,00	0,00	0,00
Art. 23, comma 3 - Intervento per la promozione dei principi di legalità e giustizia - cap. 377927	50.000,00	0,00	0,00
Art. 24 - Agrigento capitale della cultura italiana 2025 - cap. 377377	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Missione 1 Programma 4 - Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali (spese obbligatorie) - cap. 219202	0,00	125.000.000,00	0,00
Missione 1 Programma 4 - Restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali (spese obbligatorie) - cap. 219205	0,00	8.343.467,64	0,00
Missione 1 Programma 4 - Somme da trasferire allo Stato quale concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - cap. 219224	15.086.934,56	15.086.934,56	0,00
Art. 26, comma 2 - Fondi speciali e tabelle - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - Tabella 1	62.971.073,95	39.030.498,50	709.744.123,52
TOTALE B2	829.112.054,74	768.057.488,70	1.852.577.585,55
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	836.012.054,74	770.357.488,70	1.854.877.585,55
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)	0,00	0,00	0,00

Visto: SCHIFANI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. Per il periodo 2017–2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

1 *bis*. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.

1 *ter*. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1 *bis*, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

- a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;
- b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;
- c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.

1 *quater*. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato alla data del provvedimento di assegnazione. Le somme oggetto di restituzione ai sensi del comma 1 sono ripartite in maniera proporzionale al trasferimento di risorse di parte corrente tra i comuni virtuosi che hanno impegnato le somme oggetto del presente articolo.

2. (comma abrogato).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15

dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4 bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7 bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

7 ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

- a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

7 *quater*. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.

8. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.”.

L'articolo 7 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.

1. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di euro 326.997.500,00 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301) e per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 la spesa di euro 135.000.000,00 per ciascun anno a cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

2. Per il triennio 2022-2024 la dotazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è determinata in 115.000 migliaia di euro per l'anno 2022, in euro 110.000.000,00 per l'anno 2023 e in euro 110.000.000,00 per l'anno 2024 (Missione 18, programma 1, capitolo 590402).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in euro 98.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).”.

**Nota all'art. 1, comma 3:**

L'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.

1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 91.050 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

3 bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entrate;
- b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
- c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
- d) mutui;
- e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera."

Note all'art. 1, comma 4:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 1, comma 1.

Per l'articolo 7 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", vedi nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024.", così dispone:

"Riserve sul Fondo autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari



difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle, di Siculiana, di Caltanissetta, di Portopalo di Capo Passero e di Pachino, riconosce un contributo straordinario di 850 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

2. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, i seguenti contributi straordinari:

- a) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, secondo comma, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;
- b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;
- c) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati complessivamente in 4.500 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.

4. Al fine di ristorare i comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'8 agosto 2020, è destinata per l'anno 2022, a valere nell'ambito dei trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 3.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione, Commissario delegato ai sensi della Delib.G.R. 13 agosto 2020, n. 344, destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili a tali eventi.

5. Per l'anno 2022 in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 350 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima Cooperativa sociale è destinata rispettivamente la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. Tutti i contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

6. Per l'esercizio finanziario 2022, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e del D.M. 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

7. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 200 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 50 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

8. Per l'anno 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

9. Per l'anno 2022, a valere sui trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, la somma di 8.000 migliaia di euro (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372), da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente, è destinata all'erogazione di un contributo alle spese di trasporto degli alunni pendolari. Nell'ambito di predetta somma 1500 migliaia di euro sono riservate ai comuni in dissesto e 6500 migliaia di euro sono ripartite tra i rimanenti comuni. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 le parole "l'Assessore Regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con" sono soppresse.

10. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'esercizio finanziario 2022, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410) di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

11. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle unioni di comuni di cui al comma 10 sono destinati anche alla costituzione di nuove unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

12. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'Assessore per l'economia, previo parere della conferenza Regione - autonomie locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 10.

13. In sede di riparto delle assegnazioni ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2022 è destinata la spesa di 2.400 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 8 *bis* dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

14. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "aeroporuale Soaco S.p.A." sono sostituite dalle parole "dell'aeroporto di Comiso".

15. A valere sulle assegnazioni a favore dei comuni capoluogo delle Città metropolitane, una quota del 2 per cento è destinata ai processi di decentramento in capo alle Circoscrizioni comunali.

16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad integrare le assegnazioni disposte per l'anno 2020 e destinate a garantire la gratuità del trasporto degli alunni in particolare disagio socio-economico a valere sui trasferimenti regionali per l'anno 2022, nei limiti della somma complessiva di 1.500 migliaia di euro. Le somme trasferite per la finalità del presente comma eccedenti rispetto agli effettivi fabbisogni possono essere considerate dagli enti assegnatari quali trasferimenti regionali senza vincolo di destinazione.

17. All'articolo 26 della legge regionale n. 9/2021 le parole "otto esercizi" sono sostituite dalle parole "nove esercizi". Per far fronte alla spesa annua pari a 2.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e a 1.600 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014.

18. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 850 migliaia di euro cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2014.

19. È concesso in favore del comune di Misiliscemi un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per la progettazione e l'avvio delle attività, con particolare riferimento alla istituzione del Parco agricolo di Misiliscemi quale elemento di sviluppo economico e aggregazione socio culturale del comune, a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2014.

20. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 dopo le parole "5 per cento della somma assegnata agli altri enti." sono aggiunte le parole "L'intero contributo destinato ai comuni di Piedimonte Etneo e Sant'Alfio pari rispettivamente ad euro 767.000,00 e ad euro 265.000,00, per un totale di euro 1.033.000,00, grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014. L'intero contributo destinato al comune di Rodi Milici pari ad euro 100 migliaia grava sulle risorse del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014."

21. Per l'anno 2022 è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363) a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni in favore dei comuni per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici."

Nota all'art. 2, comma 2:

L'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15, recante "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9. Abrogazione e modifiche di norme.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Assegnazioni finanziarie enti locali.

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, le parole "per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle parole "annui".

2. All'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "47.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "91.050 migliaia di euro".

b) è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entrate;
- b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
- c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
- d) mutui;
- e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera."

3. Le disposizioni di cui al comma 7 ter dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni si applicano per l'ulteriore decennio 2017-2026 purché nel limite massimo di quindici esercizi finanziari con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro e, comunque, entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per far fronte alla spesa annua di 1.600 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni."

Nota all'art. 2, comma 3:

L'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 si applicano anche per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni, le parole "l'ulteriore sessennio 2017-2022" sono sostituite dalle parole "l'ulteriore novennio 2017-2025" e le parole "nove esercizi" sono sostituite dalle parole "dodici esercizi".

3. (comma abrogato).

4. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di 850 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, (Missione 18, Programma 1, capitolo 314142).

5. Per l'esercizio finanziario 2023 una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è destinata alla concessione di contributi in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi straordinari di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre 2021, al fine di provvedere alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione, attività produttive e commerciali e al ristoro dei danni ai mezzi, veicoli e attrezzature a seguito dei predetti eventi calamitosi (Missione 11, Programma 2). Con apposito provvedimento, il Dipartimento regionale della protezione civile trasferisce ai comuni le somme sulla base delle richieste dei medesimi comuni che provvedono all'istruttoria delle singole

pratiche e all'erogazione del ristoro in favore dei soggetti danneggiati.

6. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023" e le parole "risorse trasferite per le medesime finalità" sono sostituite dalle parole "relative risorse."

7. Il comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è abrogato.

8. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 500 migliaia di euro è destinata in favore dei comuni facenti parte dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi e ripartita in base alla popolazione residente.

9. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni in cui ricadono le aree industriali è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente all'estensione territoriale dell'area industriale del comune competente per territorio.

10. Per ciascun anno del triennio 2023-2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo alle spese per il trasporto dei rifiuti via mare e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ciascun comune nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

11. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

12. Per l'esercizio finanziario 2023, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA Italia) è destinata la somma di 200 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima cooperativa sociale è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni cui nell'anno 2022 è stato conferito il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 63 migliaia di euro.

13. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nel penultimo anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al

numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

14. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, i seguenti contributi straordinari a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni:

- a) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni;
- b) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8,9e10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;
- c) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni;
- d) 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni della Valle del Belice per fronteggiare i danni derivanti dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 di cui alle delibere di Giunta n. 550 e n. 551 del 25 novembre 2022.

16. Per l'esercizio finanziario 2023 sono erogati i contributi straordinari di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni nella medesima quantificazione.

17. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, e al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta, è assegnata la somma complessiva di 1.000 migliaia di euro da ripartire in parti uguali.

18. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo decennio un numero di ordinanze di demolizioni pari o superiore a cento, aventi ad oggetto immobili insistenti sulla fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni o comunque insistenti in area con vincoli di inedificabilità discendenti da leggi nazionali o regionali o previsti da strumenti di pianificazione territoriale, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente al numero di demolizioni eseguite.

19. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2022 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate.

20. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni con popolazione compresa tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, con inizio del piano nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023, e che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

21. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di completare le opere relative al progetto per l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso (Missione 10, Programma 4, capitolo 273310). Il contributo è erogato proporzionalmente a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.

22. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni le parole "a seguito dell'avvenuta rendicontazione" sono sostituite dalle parole "a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori".

23. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro a titolo di contributo per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di piazze ed aree del comune di Misiliscemi, comunque denominate, su cui insistono parchi o attrezzature per giochi comunali per bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità (Missione 6, Programma 1).

24. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro in favore dei comuni appartenenti all'ATS "Promozione e valorizzazione dei Castelli di Sicilia", per i proprietari dei castelli storici.

25. A sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410). I predetti contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte delle Unioni di comuni a seguito della delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni aderenti.

26. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle Unioni di comuni di cui al comma 25 sono destinati anche alla costituzione di nuove Unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 25.

28. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quindi sono stati inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica e al numero dei comuni. Ai comuni che si sono aggiudicati il

titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 250 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 70 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e la stessa è destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

29. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, della rete idrica e dell'illuminazione (Missione 8, Programma 1)."

Nota all'art. 2, commi 4 e 5:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 2, comma 6:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", vedi nota all'art. 1, comma 1.

L'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, recante "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.", così dispone:

“Attribuzioni dei comuni.

1. I comuni sono responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al comune.

2. I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio, curano il prelievo dei cani vaganti e dei gatti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati tramite privati cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo di cui all'articolo 25, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24, i lavoratori forestali o altri soggetti terzi, utilizzando mezzi e strutture idonee a garanzia del buon esito dell'intervento.

3. I comuni curano l'affido, l'adozione e la reimmissione dei cani prelevati, secondo le indicazioni tecniche e le modalità indicate dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30, al fine di evitare la formazione di branchi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità, da effettuarsi entro sessanta giorni previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

4. I comuni, in forma singola o associata, assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture proprie, o in regime di convenzione, tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

5. I comuni, inoltre:

- a) istituiscono, anche nell'ambito della polizia locale, l'ufficio "Benessere animale e lotta al randagismo", individuando un responsabile, senza che ciò costituisca onere ulteriore di spesa. L'ufficio di cui alla presente lettera detiene l'elenco comunale per il contrasto al randagismo, è dotato di lettore microchip ed è abilitato per la consultazione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
- b) provvedono a censire le colonie feline e a darne comunicazione alle aziende sanitarie

provinciali;

- c) realizzano una sezione, nel sito web istituzionale, riguardante il benessere animale e la lotta al randagismo, nel quale sono pubblicate norme, notizie e attività di interesse pubblico, ivi comprese le fotografie dei cani da adottare e di quelli reimmessi sul territorio;
- d) provvedono, in forma singola o associata, alla realizzazione e al risanamento dei rifugi pubblici, secondo la disponibilità di risorse;
- e) garantiscono, in forma singola o associata, l'utilizzo alle aziende sanitarie provinciali di luoghi idonei per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;
- f) garantiscono ogni intervento necessario a rimuovere le situazioni di pericolo sia per gli animali che per le persone, anche con il coinvolgimento delle aziende sanitarie provinciali, delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, degli atenei universitari, dei cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo e di ogni altro soggetto pubblico o privato;
- g) redigono, in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, il piano per la formazione obbligatoria del personale comunale coinvolto nelle attività di cui alla presente legge;
- h) garantiscono il recupero degli animali ammalati o feriti per le operazioni di pronto soccorso.

6. Per le finalità previste dalla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono inoltre:

- a) realizzare campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti alla presente legge e sull'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli animali di affezione;
- b) promuovere le adozioni degli animali di affezione, attraverso anche sgravi fiscali sulle imposte dovute al comune o la distribuzione di voucher spendibili presso strutture convenzionate, per l'acquisto di cibo per animali, antiparassitari, accessori per animali e prestazioni sanitarie;
- c) programmare periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione degli animali di proprietà;
- d) prevedere, in sede di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di costruzione o ristrutturazione di rifugi, di oasi feline, di aree pubbliche di alimentazione per cani e per gatti, di aree di sgambamento per animali padronali e di cimiteri per animali da affezione;
- e) concedere in comodato beni immobili alle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, tramite apposite convenzioni, per la realizzazione di micro-canili, oasi feline, cimiteri per animali di affezione o altre strutture di cui alla presente legge.

7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge i comuni possono sottoscrivere protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio.

8. I comuni provvedono a rendicontare all'azienda sanitaria provinciale competente e al Garante regionale dei diritti degli animali i controlli e le attività di cui alla presente legge, posti in essere nel corso dell'anno, secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 3.”.

Note all'art. 2, comma 7:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

Per l'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 2, comma 3.

Nota all'art. 2, commi 8 e 9:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e



correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all’art. 1, comma 1.

Note all’art. 2, comma 10:

Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all’art. 1, comma 1.

La legge regionale 1 settembre 1998 n. 17, recante “Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 5 settembre 1998, n. 44.

Note all’art. 2, comma 11:

Per l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all’art. 1, comma 1.

L’articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, recante “Disposizioni finanziarie.”, così dispone:

“Fondo unico per il personale gestito dalla Resais S.p.A. trasferito alla SAS.

1. Per le finalità di cui al comma 4 *bis* dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, è istituito un fondo unico presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione (Missione 1, Programma 3) al quale affluiscono le risorse di cui alle autorizzazioni di spesa di seguito elencate:

- a) articolo 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Allegato 1 - Parte A) per le finalità della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni - capitolo 242524;
- b) articolo 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Allegato 1 - Parte A) per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni - capitolo 242525;
- c) articolo 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Allegato 1 - Parte A) per le finalità del comma 99 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni - capitolo 342534;
- d) articolo 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Tabella 1) per le finalità del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, e successive modificazioni, - capitolo 344127;
- e) articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 2/2023 per le finalità dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni - capitolo 314142;
- f) articolo 118, comma 1, della legge regionale n. 2/2023 (Allegato 1 - Parte A) per le finalità dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni - capitolo 242523.”.

L’articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.”, così dispone:

“Provvedimenti in favore dei lavoratori ex Pumex.

1. I lavoratori ex Pumex, impegnati nei "Progetti obiettivo" di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono trasferiti, nel rispetto del trattamento giuridico ed economico in essere al 31 dicembre 2017, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento

istituita presso la Resais s.p.a., alle cui dipendenze rimangono in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5. Ai lavoratori restano applicabili le disposizioni contenute al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modificazioni.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Nota all'art. 2, commi 12, 13 e 14:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 2, comma 15:

La legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 maggio 1986, n. 23.

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 2, comma 16:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 2, comma 17:

L'articolo 27 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Sostegno alle imprese ed alle economie nei comuni dichiarati "zona rossa".

1. Al fine di fronteggiare i danni economici causati dalla pandemia dovuta al Covid-19 per le economie dei comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanza del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario ai medesimi comuni, da ripartire sulla base della popolazione residente, del numero delle imprese attive e del periodo di chiusura, entro il limite complessivo di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario medesimo (Missione 18, Programma 1).

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai comuni dichiarati zona rossa fino alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

L'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.”, così dispone:



“Fondo perequativo degli enti locali.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il "Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che:

- a) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche;
- b) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti da operatori economici, enti e associazioni per l'uso di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati;
- c) concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il periodo in cui le suddette attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, altresì, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che, in relazione agli obblighi e ai criteri contabili del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, con propri provvedimenti dispongono la non applicazione dei canoni di cui all'articolo 1, commi 837 e 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le relative società a totale partecipazione pubblica.

5. Salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, le risorse del fondo di cui al presente articolo sono ripartite, previa intesa con la Conferenza Regione-Enti locali, in base ai criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al fine di far fronte agli oneri straordinari e aggiuntivi derivanti dalla emergenza sanitaria Covid-19, una quota pari a 14.000 migliaia di euro delle risorse del fondo di cui al comma 1 è così ripartita:

- a) 2.000 migliaia di euro da destinare ai comuni dichiarati "zona rossa" con ordinanza del Presidente della Regione;
- b) 6.000 migliaia di euro, da destinare a ciascuno dei comuni di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta ed Enna, equamente ripartiti;
- c) 1.000 migliaia di euro da destinare alla compensazione delle minori entrate dei comuni che dispongono l'esenzione per l'anno 2020 dei tributi locali dovuti ai soggetti gestori dei porti hub individuati come strategici dal Piano per la portualità turistica della Regione approvato nel 2006.
- d) 1.500 migliaia di euro ai comuni di Pozzallo, Lampedusa e Porto Empedocle, nella misura di 500 migliaia di euro ciascuno, per far fronte ai maggiori costi per il sistema di accoglienza e per le necessarie misure di quarantena e sicurezza legate all'accoglienza delle persone migranti e alla salute della popolazione;
- e) 1.500 migliaia di euro per i comuni di Siracusa e Campobello di Mazara, nella misura di 750 migliaia di euro ciascuno, per interventi di sanificazione, sicurezza sanitaria ed ogni altra misura necessaria nelle aree delle "tendopoli" di Cassibile e di Campobello di Mazara.
- f) 2.000 migliaia di euro per i comuni non capoluoghi di provincia che nel 2019 hanno avuto almeno 500.000 presenze turistiche.



7. Allo scopo di consentire una gestione in ordinario dei rifiuti urbani nella piattaforma di Bellolampo a Palermo in piena sicurezza e scongiurare il verificarsi di soluzioni di continuità e pregiudizi per l'ambiente, è autorizzata per l'anno 2020 la concessione di un contributo straordinario in favore del comune di Palermo, pari a 7.500 migliaia di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, in relazione agli oneri affrontati per la gestione post operativa delle vasche esaurite della relativa piattaforma.

8. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, fino al 5 per cento, è destinata, ai sensi dell'articolo 115 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al ristoro del personale di polizia degli enti locali, Protezione civile e servizi sociali comunali, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico Covid-19 e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Tale ristoro, inteso come premio di produttività ed indennità aggiuntiva, è calcolato in base alle ore lavorate in aggiunta al contratto di lavoro e suddiviso tra il personale impegnato nelle attività direttamente connesse a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ciascun ente locale, sulla base delle risorse assegnate proporzionalmente, provvede, nei limiti previsti dall'articolo 63 del decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, alla ripartizione delle stesse ai diversi dipendenti in base ai giorni effettivamente svolti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.”.

Nota all'art. 2, comma 18:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 2, comma 19:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

Gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, concernente norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e il centro storico di Agrigento.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 8

Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, per tutte le opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici, comprese insegne ed ogni altro elemento di decoro, conformi alle norme del piano particolareggiato.

Art. 9

Gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, quando riguardino beni dello Stato, della Regione, del Comune, della unità sanitaria locale o di enti pubblici ubicati in Ortigia, sono a totale carico dell'amministrazione comunale di Siracusa.

Art. 10

Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, calcolato su un massimale di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento, per tutte le opere realizzabili ai sensi della presente legge, non comprese fra quelle di cui al precedente articolo 8.

Il predetto contributo è elevato al 60 per cento per tutti gli interventi di pertinenza dell'intera unità edilizia relativi alle parti comuni ed alle opere di miglioramento o adeguamento sismico, nonché per gli interventi inerenti immobili destinati ad attività commerciali o artigianali.

Il massimale di 1.000.000 L./mq. è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT sul costo della vita.

I contributi in conto capitale di cui alla presente legge sono erogabili:

- a) quanto al 30 per cento a seguito della presentazione dell'istanza di contributo, ottenuta l'approvazione del progetto, quale contributo per l'inizio dei lavori;
- b) quanto al 30 per cento a presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori che ne certifichi l'esecuzione per almeno il 50 per cento del totale previsto;
- c) quanto al residuo 40 per cento a conclusione dei lavori su certificazione di conformità al progetto approvato emessa dall'Ufficio tecnico speciale di Ortigia.”.

Note all'art. 2, comma 20:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 1, comma 1.

L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale.”, così dispone:

“Misure per incrementare la raccolta differenziata.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 *bis*, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

1 *bis*. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

- a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune

richiedente si obbliga ad effettuare.

1 *ter*. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

2. (comma soppresso).

3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

3 *bis*. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

3 *ter*. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3 *quater*. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3 *quinqies*. La trasmissione dei dati di cui al comma 3 *quater* è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune



dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3 *bis*.

3 *sexies*. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3 *septies*. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1 *bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3 *octies*. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206 *quater* e 206 *quinquies*, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

6 *bis*. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179.

6 *ter*. Alla disposizione di cui al comma 6 *bis* si può derogare nel caso di raccolta congiunta di più materiali purché ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni.

6 *quater*. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022; per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.

6 *quinquies*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa



consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.”.

Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016, recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 giugno 2016, n. 146.

Nota all'art. 3, comma 1:

Gli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 30
Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 32
Unione di comuni.

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli

consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.

5 bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5 ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.”.

Nota all'art. 6, comma 1:

Il comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”, così dispone:

“Art. 1

604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

Note all'art. 7, comma 1:

Il comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”, così dispone:

“Art. 1

612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.”.

La legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 21 aprile 2021, n. 17, S.O.

L'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, recante “Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023.”, così dispone:

“Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle

"A" e "B" comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.”.

Note all'art. 8, comma 1:

I commi 869 e 959 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 1

869. Quota parte delle risorse di cui al comma 959, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali. Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 2018.

959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.”.

Il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - triennio normativo ed economico 2016-2018 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 24 maggio 2019, n. 24 S.O.

Il comma 440 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”, così dispone:

“440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

- a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;
- b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.”.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.”, così dispone:

“Fondo di Quiescenza.

1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.
2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.
3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.
6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.
7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.
8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.
9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.
10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.
11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione.
13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.
14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

14 *bis*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.

14 *ter*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è subordinata alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato.

14 *quater*. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza. La concessione del prestito in favore del personale in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborsata mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.

15. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale."

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo."

Note all'art. 10, comma 1:

L'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.", così dispone:

"Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili.

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28

gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

2. (comma soppresso).

2 bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2 ter. All'onere derivante dal comma *2 bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2 quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2023».

L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione.

2. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017-2019 e per il biennio 2020-2021, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci. L'intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di

36.362 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 la spesa è quantificata in 36.362 migliaia di euro annui.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa, inizialmente previsti dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3. Gli oneri finanziari di cui al presente comma continuano a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, commi 7 e 10, della legge regionale n. 5/2014.

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede per l'esercizio finanziario 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per l'esercizio finanziario 2018 mediante riduzione dell'accantonamento 1002 dei fondi globali di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2019 mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.

L'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili.

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 2.510.381,00 per il pagamento della mensilità di dicembre 2016 relativa alle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313318).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è incrementata, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 dell'importo annuo di 1.786 migliaia di euro ed è incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021.

3. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2016, risultano impegnati nelle attività di lavori socialmente utili finanziati con fondi a carico del Fondo sociale occupazione formazione di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, beneficiari delle convenzioni stipulate fino al 2016 tra il Ministero del Lavoro e l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 78, commi 2 e 3, della predetta legge transitano, con decorrenza 1° gennaio 2018, nel bacino dei lavoratori socialmente utili finanziato con fondi a carico del bilancio regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/2016.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 27/2016 è ulteriormente incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed è ulteriormente incrementata dello stesso importo la quantificazione della spesa prevista per gli anni 2020 e 2021 (Missione 15, Programma 3, Capitolo

313318).

5. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 27/2016 è aggiunto il seguente periodo: "L'intervento di cui al presente comma può essere riconosciuto a titolo di contributo ai datori di lavoro, ivi compresi le aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali dell'Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti e aziende da questi dipendenti, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 28 gennaio 2014, n. 5, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, nel rispetto della vigente normativa, con un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile."

6. È istituita la sezione esuberanti - ASU - all'interno dell'Elenco unico regionale, di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recepita con la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per il Piano di utilizzo e di fuoriuscita dei precari ASU.

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti utilizzatori, pubblici e privati, del personale ASU devono provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell'organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberanti, le procedure di mobilità ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso enti pubblici o pubblici economici dotati di idonee capacità assunzionali.

8. Per gli enti utilizzatori che non provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede ad individuare il nuovo ente utilizzatore e ad avviare le procedure consequenziali anche per quei soggetti ASU di cui all'elenco previsto al comma 6, che comunque alla data di entrata in vigore della presente legge non è utilizzato presso alcun ente utilizzatore.

9. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 presentano l'istanza agli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

10. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole "modifiche ed integrazioni" aggiungere le parole "il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione".

Il comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.", così dispone:

"Art. 1.

448. In attuazione del punto 9 dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 per

cento al 49,11 per cento, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

Note all'art. 10, commi 2 e 3:

Per l'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.”, vedi note all'art. 10, comma 1.

L'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di personale precario.

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente

comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.

7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati.

7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente.

7 ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9.

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base

dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).”.

Nota all'art. 10, comma 7, lett.a) e b):

L'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16, al fine di consentire l'integrazione oraria *per l'anno 2023*, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 377923) (*parole soppresse*). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2022, al fine di consentire l'integrazione oraria *per l'anno 2023*, entro il limite delle somme autorizzate dal presente

comma, del personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, è autorizzata *per l'esercizio finanziario 2023*, la spesa annua di 14.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3 capitolo 313728). Ai relativi oneri si provvede per l'importo di 5.700 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) e per l'importo di 8.300 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).”.

Nota all'art. 10, comma 7, lett.c):

L'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera del comma che si annota, risulta il seguente:

“Misure di sostegno al reddito.

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, è rideterminata in 48.000 migliaia di euro *per l'esercizio finanziario 2023*, (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).
2. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 13/2022 è rideterminata in euro 25.020.988,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).
3. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e sostenere il potere di acquisto dell'assegno di sostegno al reddito attualmente in godimento dai soggetti iscritti nell'elenco unico ad esaurimento di cui al comma 4 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è riconosciuto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 un incremento del medesimo assegno entro il limite massimo dell'importo complessivo di euro 4.892.546,63.
4. La somma di euro 4.892.546,63 è accantonata in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e, previa delibera di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, con decreto del Ragioniere generale, sono operate le variazioni di bilancio per l'iscrizione, entro il limite massimo di cui al comma 3, delle somme necessarie per far fronte alle predette finalità.
5. All'articolo 18, comma 5, della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, la cifra "183.882.543,36" è sostituita dalla cifra "184.682.543,36" (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).
6. Al fine di consentire l'adeguamento ISTAT dell'indennità prevista per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito minimo di inserimento, di cui alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa massima di 1.000 migliaia di euro a valere sulla Missione 15, Programma 1, capitolo 712402.”.

**Nota all'art. 10, comma 8:**

L'articolo 25 della legge regionale 27 luglio 2023 n. 9, recante "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Rafforzamento servizi di pubblica utilità.

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a trasferire la somma di 280.500,00 euro alla società Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a., al fine di rafforzare l'erogazione di servizi di pubblica utilità *nonché per garantire l'erogazione di servizi presso i dipartimenti regionali, uffici equiparati e presso la società Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a (SAS)* mediante l'utilizzo del personale individuato a seguito di specifico avviso pubblico di selezione fra i soggetti di cui all'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 11).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704."

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:

"Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili.

1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente e per l'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. Tale programma deve prevedere la fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che, ancorché utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

2. Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro e non oltre il 31 gennaio 2001, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. La Commissione regionale per l'impiego approva entro il 31 marzo 2001 i programmi degli enti. In caso di inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva.

3. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si provvede all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi finanziamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

4. Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

6. Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti a realizzare l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

7. Le misure previste dalla presente legge possono essere applicate anche in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di trattamenti previdenziali. I relativi oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione.”.

Nota all'art. 12, commi 1, 2 e 3:

L'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, recante “Disposizioni finanziarie”, così dispone:

“Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo".

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, la società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad assumere, previa apposita selezione, un numero massimo di 1.166 soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento "ex PIP Emergenza Palermo".

1 *bis* . La selezione di cui al comma 1 è svolta dai competenti servizi per l'impiego della Regione, così come previsto dall'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni. Per lo svolgimento di detta selezione costituisce, a parità di condizioni, titolo di precedenza avere prestato attività presso l'Amministrazione regionale.

1 *ter* . L'elenco del personale selezionato ai sensi del comma 1 *bis* è trasmesso dall'ufficio speciale per le liquidazioni presso il dipartimento regionale del bilancio e tesoro alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), con le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modificazioni.

1 *quater* . La società SAS provvede all'assunzione dei nominativi indicati nell'elenco di cui al comma 1-ter con contratto di lavoro a tempo parziale anche in deroga ai limiti percentuali previsti per i rapporti a tempo parziale e, comunque, fino ad esaurimento dei soggetti inseriti nell'elenco.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) le necessarie somme valutate nel limite massimo di 7.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 22.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

3. Nelle more della definizione dei processi di assunzione di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio della Regione in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione le somme di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 7.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 (Missione 1, Programma 3). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo, per i medesimi esercizi finanziari, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

4. Le restanti somme corrispondenti agli importi massimi di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 15.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 saranno iscritte nel fondo di cui al comma 3 in conseguenza della definizione dei processi di assunzione e in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).”.

Note all'art. 12, comma 4:

L'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.”, così dispone:

“Tutele per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex PIP" .

1 Le misure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ancora vigente per espressa disposizione dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, sono estese anche ai soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex PIP".

2. Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente ad anni 5 dell'assegno di sostegno al reddito già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci.".

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 29.463 migliaia di euro annui per gli esercizi 2017-2021, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che è incrementata, per il biennio 2017-2018, dell'importo annuo di 463 migliaia di euro e determinata, complessivamente, in misura pari a 29.463 per l'esercizio finanziario 2019.”.

L'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“Misure di sostegno al reddito.

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni è rideterminata in euro 16.159.248,56 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 54.159.248,56 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2022, in euro 38.000.000,00 (Missione 15, Programma 3, capitoli 313728 e 313325).

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 27/2016 è rideterminata in euro 31.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 10.333.333,33 per l'esercizio 2023 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).”.

Note all'art. 13, comma 1:

L'articolo 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.”, così dispone:

“Assegno di inclusione.

1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.”.

I commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 25

Lavoratore sportivo.

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.”.

Nota all'art. 13, comma 3:

La legge 23 luglio 1991, n. 223, recante “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 luglio 1991, n. 175, S.O.

Nota all’art. 13, comma 4:

L’articolo 2359 del codice civile così recita:

“Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”.

Nota all’art. 13, comma 7:

L’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea così dispone:

“Art. 108 (ex articolo 88 del TCE).

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

Note all'art. 14, comma 1:

L'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 45 *ter* della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 *bis*. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante.”.

2. Al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale, dell'agricoltura, dell'ambiente, della protezione civile, tecnico, dell'acqua e dei rifiuti, e l'Ufficio del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali, con le modalità di cui al comma 3.

3. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, i dipartimenti regionali interessati, in via prioritaria, devono prevedere l'acquisizione dei lavori in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l'impiego degli operai agricolo - forestali di cui alla legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell'ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali.

3 *bis*. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione anche per i lavori di cui al comma 2, al fine di consentire il raggiungimento delle garanzie occupazionali di cui al comma 3.

4. La progettazione degli interventi di cui al comma 3 deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, a seguito di formale assegnazione di fondi.

5. I commi 1, 2, e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono sostituiti dai

seguenti:

"1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo inderogabile accertamento dell'idoneità specifica nella mansione; in difetto non può essere corrisposta l'indennità di rischio. Per la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede annualmente sulla base delle effettive e motivate esigenze organizzative e territoriali, garantendo in ogni caso giusti livelli operativi a salvaguardia del patrimonio forestale regionale assicurando comunque una riduzione del contingente dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi nella misura pari ad almeno il venti per cento di quello impiegato nel 2014.

2. Sono confermate le competenze del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del D.P.Reg. 20 aprile 2007, n. 154.

3. Per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana in coerenza con quanto disposto dal comma 2, e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale attingono dalla graduatoria unica di cui al comma 1."

6. Al comma 12 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, le parole "nell'ambito provinciale" sono sostituite dalle parole "in ambito regionale".

7. (comma abrogato).

8. Per il personale di cui agli articoli 45 *ter*, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e rimboscimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro.

9. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 è autorizzata, per il triennio 2015-2017, la spesa annua di 3.000 migliaia di euro (UPB 12.4.1.3.2 - capitolo 150514).

10. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.

11. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 *bis*. Ferma restando la misura massima del concorso all'integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020.

1 *ter*. Per le finalità di cui al comma 1 *bis*, l'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell'agricoltura verifica l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1 *quater*. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni:

- a) 2015 decurtazione del 10 per cento;
- b) 2016 decurtazione del 20 per cento;
- c) 2017 decurtazione del 30 per cento;
- d) 2018 decurtazione del 40 per cento;
- e) 2019 decurtazione del 60 per cento;
- f) 2020 decurtazione dell'80 per cento.

A decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l'attuale livello occupazionale.

1 *quinquies*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5".

12. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale n. 106/1977 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 19.586 migliaia di euro e, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, rispettivamente la spesa di 19.202 migliaia di euro e di 5.858 migliaia di euro.

13. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e garantire maggiore efficienza ed efficacia nei servizi da erogare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a disporre con proprio decreto, sentito l'Assessore regionale per l'economia e previa delibera di Giunta, un piano di riordino degli enti vigilati dallo stesso Assessorato.

14. L'Istituto regionale del vino e dell'olio assicura il progressivo perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, tenuto conto anche della valorizzazione dei servizi resi secondo quanto previsto dal comma 15.

15. Al fine del perseguimento dell'equilibrio economico, con lo stesso decreto di cui al comma 13 sono individuati i criteri per la remunerazione dei servizi resi dagli enti vigilati di cui al comma 13 in favore dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli resi in favore della Regione e per conto della medesima.

16. All'articolo 21 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) del comma 2, le parole "nel regolamento" sono sostituite dalle parole "nelle linee guida";
- b) al comma 6 dopo la parola "perseguimento" è soppressa la parola "almeno".

L'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Disposizioni per il settore della forestazione.

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la relativa spesa è determinata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, rispettivamente negli importi massimi complessivi di euro 104.300.000,00, euro 170.647.440,10, euro 91.435.813,37 ed euro 51.830.000,00. Per i fabbisogni aggiuntivi per le predette finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015, da realizzarsi mediante la progettazione e realizzazione di interventi, l'ulteriore spesa per un ammontare non superiore a 134,000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 110,000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 è posta a carico delle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, di cui 2.000 migliaia di euro da destinare a progetti pilota per la prevenzione degli incendi con uso di mezzi innovativi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

3. Le risorse relative ai fondi regionali per le finalità dei commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, di cui al comma 1 sono iscritte nelle esercizi finanziari nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

esercizio finanziario 2021 complessivi euro 104.300 migliaia di cui:
Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia
Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia
Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 11.000 migliaia
Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.800 migliaia
Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 56.170 migliaia
esercizio finanziario 2022 complessivi euro 170.647.440,10 di cui:
Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia
Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia
Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia
Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia
Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 123.817.440,10
esercizio finanziario 2023 complessivi euro 91.435.813,37 di cui:
Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia
Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia
Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia
Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia
Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 44.605.813,37
esercizio finanziario 2024 complessivi euro 51.830.000,00 di cui:
Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia
Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia
Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia
Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia
Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 5.000.000,00.

4. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive

modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 7.000 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 la spesa annua di 5.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5) cui si provvede con l'importo di 5.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse di cui al comma 3 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).”.

Note all'art. 14, comma 2:

L'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, recante “Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione.”, così dispone:

“Tutte le spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, ivi comprese le attrezzature, i mezzi e la propaganda, sono a carico della Regione siciliana.

Rientrano in tali spese anche gli impianti fissi di avvistamento, gli impianti fissi e mobili di radio-tele-segnalazioni, gli apprestamenti per le riserve d' acqua e i viali tagliafuoco, i noli di mezzi aerei impiegati negli interventi, le spese per i soccorsi urgenti ed il vettovagliamento delle squadre impegnate nelle operazioni prolungate di spegnimento, la sperimentazione e l'impiego di sostanze e tecniche estinguenti o ritardanti.”.

Per l'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, vedi note all'art 14, comma 1.

Note all'art. 14, comma 4:

Per l'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, vedi note all'art 14, comma 1.

L'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, recante “Disposizioni finanziarie.”, così dispone:

“Disposizioni finanziarie per il settore della forestazione.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è sostituito dai seguenti:
"4. Per l'esercizio finanziario 2023 al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 è autorizzata la spesa di 74.000 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3). Con decreto del Ragioniere generale, su proposta congiunta del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate. (comma abrogato dal comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25).

4 bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.”.

Nota all'art. 14, comma 5:

L'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, così dispone:

“Disposizioni per il settore della forestazione.

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

2. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in euro 7.000 migliaia per l'esercizio finanziario 2023, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574).

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, pari a 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, sono iscritte nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

- a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 23.900 migliaia;
- b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia;
- c) Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia;
- d) Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia;
- e) Missione 9, Programma 5, capitolo 150574 euro 7.000 migliaia;
- f) Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 121.000 migliaia.

4. (comma abrogato).

4 bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.

5. Per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di euro 22.525.400,00, di cui euro 7.933.000,00 corrispondenti agli arretrati contrattuali spettanti per gli anni 2021 e 2022 e, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di euro 14.566.400,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3).

6. Le somme di cui al comma 5 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale, su proposta congiunta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.”.

Nota all'art. 15, comma 3, lett. a) e b):

L'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Determinazione dei contingenti distrettuali.

1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda

regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

1 bis. Per le maggiori esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'amministrazione forestale si avvale anche di un contingente di operai con garanzia occupazionale di cento cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, già inseriti nelle graduatorie uniche di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.

2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.

3. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato *nel limite delle giornate previste per fascia di garanzia di appartenenza.*

4. Il contingente distrettuale è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) addetti alle squadre di pronto intervento;
- b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
- c) addetti alle torrette di avvistamenti ed alle sale operative.

5. La dotazione complessiva per la formazione dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione, è stabilita come segue:

a) addetti alle squadre di pronto intervento:

Provincia	di Agrigento	n.	320
"	" Caltanissetta	"	288
"	" Catania	"	576
"	" Enna	"	320
"	" Messina	"	576
"	" Palermo	"	640
"	" Ragusa	"	192
"	" Siracusa	"	192
"	" Trapani	"	320
	Totale		3.424

b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento:



Provincia	di Agrigento	n.	92
"	" Caltanissetta	"	88
"	" Catania	"	140
"	" Enna	"	92
"	" Messina	"	176
"	" Palermo	"	196
"	" Ragusa	"	60
"	" Siracusa	"	60
"	" Trapani	"	92
Totale			996

c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative:

Provincia	di Agrigento	n.	110
"	" Caltanissetta	"	110
"	" Catania	"	150
"	" Enna	"	110
"	" Messina	"	150
"	" Palermo	"	180
"	" Ragusa	"	90
"	" Siracusa	"	90
"	" Trapani	"	110
Totale			1.100

6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale, in misura proporzionale all'estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun distretto, e, nell'ambito del distretto, in misura proporzionale alla estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun comune.

7. Per il reclutamento degli addetti alla guida di automezzi e alle torrette di avvistamento si tiene conto del numero di torrette attivate e del numero di automezzi utilizzati in ciascun distretto. Il numero di addetti alle sale operative non potrà superare il 10 per cento della dotazione di cui al comma 5, lettera c).



8. Al fine della garanzia occupazionale di cui al comma 1, è ammessa la mobilità del personale incluso nei contingenti di cui al presente articolo, prioritariamente nell'ambito dei territori comunali inclusi nello stesso distretto e, successivamente, in relazione alle esigenze del servizio, anche nei distretti vicini.”.

Nota all'art. 15, comma 5:

L'articolo 45 *ter* della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.”, così dispone:

“Elenco speciale dei lavoratori forestali.

1. È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.

3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.

4 *bis*. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante.

5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.

6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma 2.”.

Nota all'art. 19, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, recante “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.”, così dispone:

“Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari.

1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari. Il registro è tenuto in modalità telematica ed è consultabile per finalità didattiche e divulgative.

2. Il registro è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche al fine di contribuire ad implementare la "Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale" (Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) e la "Lista del Patrimonio immateriale che necessita di Urgente tutela" (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding).

3. Il registro contiene:

- a) l'identificazione, la documentazione e classificazione dei saperi e delle conoscenze marinare e delle tradizioni orali;
- b) l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da pesca tradizionale.

4. In apposita sezione del registro sono indicate altresì le azioni da intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della libera ittica mediterranea.

5. Apposite sezioni del registro riportano:

- a) la descrizione degli attrezzi utilizzati e i metodi di cattura per la pesca nel Mediterraneo;
- b) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasformazione e conservazione dei prodotti ittici;
- c) la documentazione relativa alle tipologie e modalità di trasformazione e conservazione del pescato;
- d) l'individuazione di fonti storiche e bibliotecarie contenenti nozioni riguardanti la pesca nel Mediterraneo;
- e) il censimento dei maestri d'ascia nel Mediterraneo;
- f) il censimento dei borghi marinari;
- g) il censimento delle tonnare fisse;
- h) il censimento dei mercati ittici siciliani con i dati delle relative attività.

6. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sindaci chiedono l'inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle relative sezioni del registro di cui al presente articolo.”.

Nota all'art. 20, comma 3:

L'articolo 18 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Servizio di dissalazione isola di Vulcano e aeroporto di Trapani Birgi.

1. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano, affidato nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata, *per tredici anni*, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2020.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1006, del bilancio della Regione previo ripristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
3. Alla lettera a) del comma 4 *sexies* dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 le parole da "in conseguenza" fino a "2011" sono soppresse.
4. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 4 *sexies* dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2011, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.”.

Nota all'art. 21, comma 1:

L'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante “Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.”, così dispone:

“Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale.

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale è per il 55% corrisposta alla regione adiacente.
2. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale e ripartita nella misura del 50% alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di trattamento, e per la restante parte in modo proporzionale al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare ad esse adiacente e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.
3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.”.

Nota all'art. 21, comma 2:

L'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Destinazione dei proventi spettanti ai comuni derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi.

1. I limiti generali di utilizzo individuati dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15

maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni si applicano a decorrere dall'1 *gennaio* 2027. Sino a tale data, i comuni nei cui territori ricade il giacimento destinato alla produzione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, possono destinare, in armonia con le finalità e secondo le modalità previste dalla legge, le risorse loro assicurate dai proventi delle relative concessioni anche per le spese di investimenti afferenti ad interventi di protezione sanitaria, di miglioramento delle condizioni ambientali e di decoro urbano e per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni.”.

Note all’art. 22, comma 1:

L’articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”, così dispone:

“Poteri delle regioni.

1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.

2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariale vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modifiche.

4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariale, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi.”.

La legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, recante “Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 21 agosto 2015, n. 34, S.O.

Nota all’art. 22, commi 2 e 5:

L’articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.”, così dispone:

“Norme in materia di pagamento della tassa automobilistica.

1. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, al fine di favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle Finanze n. 418/1998 e del Pubblico Registro Automobilistico, anche per evitare contenziosi, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2021, purché il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 2022.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

3. Gli importi delle sanzioni e degli interessi non sono stati previsti tra le entrate del bilancio regionale 2022/2024 e pertanto non determinano una minore entrata per le casse regionali.

3 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni.”.

Nota all'art. 25, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Legge finanziaria.

1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
- c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
- d) alla determinazione, (*parole soppresse*), dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- e) alla determinazione, (*parole soppresse*), per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

- f) alla determinazione, (*parole soppresse*), degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
- g) alla determinazione, (*parole soppresse*), dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
- h) (lettera abrogata);
- i) (*lettera soppressa*);
- l) alla determinazione, (*parole soppresse*), dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2 bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

2 ter. La legge finanziaria indica in apposite tabelle e nel prospetto riepilogativo gli effetti finanziari dalla stessa discendenti.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.”.

Nota all'art. 25, comma 2:

L'articolo 20 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).

1. È istituito, con sede in Caltanissetta; il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS). Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico è un ente del Servizio sanitario regionale e provvede:

- a) alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari e della scuola, limitatamente all'ambito socio-sanitario, in accordo alla programmazione regionale sulla materia elaborata dall'Assessorato regionale della sanità;
- b) alla realizzazione, in collaborazione con l'istituto superiore di sanità, di una scuola superiore di sanità per i dirigenti del servizio sanitario;
- c) alla ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, della educazione alla salute e della prevenzione
- d) alle attività di promozione ed educazione alla salute e di medicina preventiva;
- e) alla collaborazione con le università siciliane per le rispettive esigenze didattiche e scientifiche;
- f) allo svolgimento di convegni scientifici, seminari ed incontri di studio
- g) alla realizzazione di studi e pubblicazioni, nonché di qualsiasi altra attività ed iniziativa utile al conseguimento dei propri scopi.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche in favore del personale delle altre regioni e di paesi in via di sviluppo, a titolo oneroso.

3. Il Centro cura la realizzazione nelle unità sanitarie locali della Regione di una rete di documentazione e multimediale per l'aggiornamento professionale che comprende la messa a disposizione di accessi alle banche dati, la fornitura di materiale bibliografico e di sussidi audiovisivi e ogni altro servizio correlato.

4. Il Centro concorre con le sue strutture al conseguimento dei fini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992. A tale scopo e per il perseguimento dei suoi compiti, il Centro può stipulare convenzioni con le università, con le unità sanitarie locali, con le aziende ospedaliere e con gli altri enti operanti nel campo sanitario.

5. All'atto della sua istituzione, il patrimonio del Centro è costituito dal complesso di immobili, impianti, arredi e attrezzature ubicato a Caltanissetta, in contrada S. Elia, realizzato dall'unità sanitaria locale n. 16 di Caltanissetta con il finanziamento del Fondo investimenti ed occupazione.”.

Nota all'art. 25, comma 3, lett. a) e b):

L'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, recante “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura.

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura, nonché agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca, colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o di naufragi o in caso di intervento straordinario di salvataggio a mare *nonché, limitatamente alle isole minori, che abbiano subito danni o minori ricavi a causa della presenza in mare di relitti di natanti, imbarcazioni e navi impiegati per il trasporto di migranti.*

2. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali e da mancato reddito, subiti, entro tre anni dalla calamità o da eventi eccezionali, in conformità alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01) e successive modificazioni.

2 bis. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 ovvero in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 2473/2022 del 14 dicembre 2022 della Commissione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.500 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 13, Programma 1, capitolo 413370.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea provvede con una procedura di evidenza pubblica.”.

Nota all'art. 25, comma 4:

L'articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, recante "Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del bullismo sul territorio della Regione.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo.

1. Al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori che possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia e del sexting sul territorio è istituita, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta si avvale del supporto del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 e successive modificazioni, dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni, del Corecom Sicilia, nonché dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza.

3. Fanno parte della Consulta: l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, che la presiede; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio; un rappresentante del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico; un rappresentante del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo; un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sicurezza; un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale; tre rappresentanti designati dalle aziende sanitarie provinciali; tre rappresentanti designati dal Tavolo regionale del Terzo Settore; un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari; un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa con gli uffici statali competenti, dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni; un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale; un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI Sicilia; un rappresentante da individuarsi tra le associazioni di solidarietà familiare regolarmente iscritte all'apposito albo di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 10/2003, che si occupano prioritariamente di lotta alla pedofilia, alla violenza sessuale sui minori, pedopornografia in rete, cyberpedofilia, bullismo e cyberbullismo.

4. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

5. La Consulta può proporre attività di rete con altri soggetti analoghi operanti in altre Regioni o con altri soggetti istituzionali di livello nazionale ed europeo aventi fra le proprie finalità la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza esercitata o promossa tramite gli strumenti digitali, in particolare con l'Agenzia nazionale per i giovani e con ogni altro soggetto coinvolto nello sviluppo del "European Digital Educational Hub" promosso dalla Commissione Europea.

6. In considerazione delle particolari funzioni svolte dalla Consulta sono definite con regolamento interno le modalità per la collaborazione ai lavori della Consulta di esperti in materia, degli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, sociali, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medial e delle comunicazioni sociali telematiche, e altre autorità

competenti in materia di infanzia e di adolescenza.

7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese. Le attività di segreteria della Consulta sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.”.

Nota all'art. 25, comma 5:

L'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante “Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Oneri per il personale.

1. Per far fronte agli oneri relativi a spese obbligatorie derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale dell'Amministrazione regionale per la rideterminazione economica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 19, nonché per gli oneri pregressi relativi al trattamento economico accessorio del personale, è istituito nel bilancio della Regione, rubrica dipartimento bilancio e tesoro, un fondo a destinazione vincolata con la dotazione di 1.800 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215716.

2. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa.

3. Per i dirigenti e i funzionari direttivi *nonché gli istruttori di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni* del ruolo professionale per i quali è necessario assicurare la continuità della iscrizione ad albi professionali, il relativo versamento viene effettuato dai dipartimenti regionali ed uffici equiparati ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso i quali prestano servizio.”.

Nota all'art. 25, comma 6:

L'articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributi straordinari per interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale.

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale è autorizzata per l'anno 2023 la spesa complessiva di 1.830 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

- a) per interventi di promozione turistica al comune di Acireale, per l'importo di 90 migliaia di euro, ed al comune di Acicatena, per l'importo di 30 migliaia di euro;
- b) per la realizzazione di attività culturali, di promozione turistica e delle eccellenze del territorio, alla Fondazione "Teatro Garibaldi" di Modica per l'importo di 100 migliaia di euro;

- c) per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione del programma artistico denominato "Il Mito", alla Fondazione "Teatro Valle dei Templi" per l'importo di 50 migliaia di euro;
- d) per lo svolgimento del Palio dei Normanni, al comune di Piazza Armerina per l'importo di 300 migliaia di euro, di cui 90 migliaia per l'allestimento ed adeguamento dell'arena, 30 migliaia per gli addobbi dei quartieri storici e 30 migliaia per i festeggiamenti in onore della patrona Maria SS. delle Vittorie;
- e) per la realizzazione della rassegna cinematografica "Cinema City", all'associazione culturale "Wilder" di Palermo, per l'importo di 30 migliaia di euro
- f) per l'organizzazione di eventi culturali legati alle celebrazioni del centenario della fondazione, al Comune di Torregrotta per l'importo di 50 migliaia di euro;
- g) per la realizzazione di iniziative culturali, artistiche e musicali legate alla memoria di Norman Zarcone, all'associazione "Norman Zarcone Rock Orchestra" ("Ennezeta") per l'importo di 50 migliaia di euro;
- h) per l'acquisto di un ecografo multifunzionale e la realizzazione di un corso di formazione di primo soccorso, alla Casa della salute "Danilo Dolci" Onlus di Santa Margherita di Belice, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- i) per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di pazienti oncologici, all'associazione "Solide Ali" Onlus di Cammarata, per l'importo di 30 migliaia di euro;
- l) per la realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, al consorzio "Arancia di Ribera DOP", per l'importo di 100 migliaia di euro;
- m) per il perseguimento delle finalità statutarie ed a titolo di concorso alle spese di funzionamento, alla Fondazione "Gal Hassin - Centro internazionale per scienze astronomiche di Isnello", per l'importo di 250 migliaia di euro;
- n) al comune di Misterbianco per la realizzazione dell'evento "Didacta (*parola soppressa*)", per l'importo di 130 migliaia di euro;
- o) al comune di Palermo per la realizzazione dell'evento "Dominate The Water", per l'importo di 150 migliaia di euro;
- p) al centro studi "Paolo e Rita Borsellino" di Palermo, per il perseguimento delle finalità istitutive, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- q) al comune di Licata, un contributo di 70 migliaia di euro di cui 20 migliaia di euro da destinare alla costituzione della Fondazione "Rosa Balistreri" e 50 migliaia di euro da destinare all'organizzazione del grande evento della canzone folk siciliana;
- r) al Museo regionale interdisciplinare di Messina un contributo di 100 migliaia di euro per interventi di manutenzione straordinaria della Villa De Pasquale sito nel comune di Messina;
- s) all'Associazione USEF un contributo di 100 migliaia di euro per le attività istituzionali;
- t) al comune di Militello Val di Catania un contributo di 100 migliaia di euro per la realizzazione di un progetto sperimentale teso a contrastare il disturbo dello spettro autistico dei soggetti fragili e migliorare la loro qualità della vita e delle loro famiglie.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.?"

Nota all'art. 25, comma 7:

L'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Disposizioni finanziarie varie.

1. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi inclusivi, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 180 migliaia di euro al comune di Siracusa (Missione 12, Programma 2).

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con decreto un programma regionale unitario per la sperimentazione di progetti nelle scuole dell'infanzia e primarie che prevedono l'utilizzo sperimentale del gioco quale mezzo di prevenzione in materia di disturbi di apprendimento e del neurosviluppo.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 270 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).
5. Al fine di far fronte ai danni che le alluvioni dell'ottobre 2021 hanno causato nell'area territoriale di competenza dell'I.R.S.A.P. del comune di Belpasso - Piano Tavola, dichiarato in stato d'emergenza ai sensi della Delib.G.R. n. 443 del 27 ottobre 2021, nonché al fine di sostenere i costi di interventi finalizzati al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche sulle strade serventi l'area territoriale suddetta, anche attraverso la pulizia e il ripristino degli elementi del sistema di drenaggio urbano ivi insistenti, è erogato al comune di Belpasso, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 450 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2).
6. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 350 migliaia di euro in favore del comune di Palermo per interventi di riqualificazione e rigenerazione del Centro polivalente sito in Largo Gibilmanna nel quartiere Borgonuovo (Missione 6, Programma 1).
7. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità, per l'esercizio finanziario 2023, è assegnata in favore dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 100 migliaia di euro, da destinare alle federazioni sportive paralimpiche (FSP/FSNP) e discipline sportive paralimpiche (DSP/DSAP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), quale contributo per far fronte alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive (Missione 6, Programma 1). A tal fine il Comitato italiano paralimpico (CIP) provvede alla raccolta delle relative richieste di contributo.
8. Il contributo di cui al comma 7 è destinato al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai praticanti attività sportiva paralimpica per raggiungere le strutture di allenamento, fino a un limite massimo di 50 euro settimanali per ciascun soggetto.
9. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 90 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione, la messa in sicurezza, il restauro e la fruizione della casa del Cavaliere Cammarata (Missione 5, Programma 1).
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, della Missione 20, Programma 3, capitolo 212525.
11. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 360 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampileri (Missione 9, Programma 1).
12. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 450 migliaia di euro al comune di Ragusa per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile "Ex Standa" sito in via Roma, al fine di ampliare i locali e l'offerta turistica del Museo Archeologico Ibleo ivi adiacente (Missione 5, Programma 2).

13. In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'operazione Husky, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro per lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi nei luoghi e nei territori che sono stati interessati dallo sbarco alleato del 9-10 luglio 1943 (Missione 5, Programma 2).

14. Il comma 73 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"73. La Regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. È istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione."

15. (comma abrogato).

16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario complessivo di 350 migliaia di euro in favore dei comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Mirabella Imbaccari, Casteltermini e Licata per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili (Missione 18, Programma 1).

17. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 20 migliaia di euro all'associazione Afadi onlus con sede in Palermo per l'acquisto di un mezzo di trasporto per disabili (Missione 12, Programma 2).

18. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla proroga dei contratti in essere del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2023.

19. La spesa derivante dall'applicazione del comma 18 è quantificata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 11, Programma 1).

20. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Museo Renato Guttuso è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del comune di Bagheria un contributo straordinario di 135 migliaia di euro per l'organizzazione di eventi culturali in memoria del pittore bagherese e per interventi di manutenzione degli spazi espositivi del museo (Missione 5, Programma 2).

21. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro all'associazione Centro di promozione sociale Giovani Insieme di Barrafranca per la sistemazione dei locali utilizzati per le finalità sociali (Missione 12, Programma 7).

22. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione del "Festival delle Filosofie" di Palermo è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore dell'associazione Lympha (Missione 5, Programma 2).

23. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, al comune di Militello in Val di Catania un contributo di 35 migliaia di euro per il Museo di San Nicolò e un contributo di 35 migliaia di euro per il Tesoro di Santa Maria della Stella (Missione 18, Programma 1).
24. Per la riqualificazione della pavimentazione del campo da tennis e del campo di calcio a 7 in erba sintetica degli impianti sportivi di viale Regina Margherita, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Militello in Val di Catania (Missione 6, Programma 1).
25. In attuazione dell'intesa sottoscritta tra il comune di San Fratello, la Regione e l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano di San Fratello per l'istituzione del libro genealogico della razza sanfratellana, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 60 migliaia di euro all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano, al fine di favorire la tutela del patrimonio genetico della specie autoctona siciliana (Missione 16, Programma 1).
26. Per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità in memoria di Giovanni Falcone è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro da destinare al comune di Capaci (Missione 12, Programma 4).
27. Per il sostegno all'attività di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, svolta nel territorio, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Banco delle opere di carità di Catania (Missione 12, Programma 4).
28. Al fine di incrementare il flusso turistico e di valorizzare la Festa e Palio dell'Ascensione, iscritta al registro delle eredità immateriali (REI) - Libro delle celebrazioni, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Floridia (Missione 7, Programma 1).
29. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Siracusa per la realizzazione di un campo sportivo nel quartiere di Mazzarona (Missione 6, Programma 1).
30. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 400 migliaia di euro al comune di Nizza di Sicilia per i lavori di manutenzione straordinaria e per il riattamento del depuratore consortile (Missione 9, Programma 4).
31. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo al comune di Santa Lucia del Mela di 65 migliaia di euro per lo svolgimento degli eventi di RespiArte (*parole soppresse*) (Missione 7, Programma 1).
32. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo di 70 migliaia di euro al comune di Gualtieri Sicaminò per il Festival interregionale dei fuochi pirotecnici da svolgersi il 26 e 27 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).
33. Ai fini del rimborso dei costi afferenti al rilascio del permesso di costruire di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sostenuti per la realizzazione di dehors dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è

istituito un apposito fondo con una dotazione di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 8, Programma 1).

34. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 33. Il rimborso è stabilito nella misura massima del 70 per cento dei costi sostenuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

35. Al fine di concorrere alle spese sostenute dai comuni per la rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici del vulcano Etna negli anni 2021 e 2022 è assegnata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 500 migliaia di euro ai comuni interessati dai suddetti eventi parossistici a valere sulla Missione 11, Programma 2, capitolo 117316.

36. Al fine di adeguare il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale del comune di Messina a quello riconosciuto alle altre Città metropolitane della Regione, nel rispetto del chilometraggio assentito con il DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 ed al netto dei tagli nel tempo intervenuti, per il triennio 2023/2025 i corrispettivi destinati al medesimo comune ai sensi dell'articolo 27, comma 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono integrati, rispetto a quanto liquidato per l'anno 2022, dell'importo di 2.000 migliaia di euro, IVA compresa a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

37. Il comma 3 *bis* dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3 *bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni."

38. Le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218, per effetto delle disposizioni di cui al comma 37 sono valutate in 19.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

39. Per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4).

40. All'articolo 2 della legge regionale n. 16/2021, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7 *bis*. È istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2023 di 1.700 migliaia di euro, per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente, non forniti dal Servizio sanitario nazionale, spese di vitto, alloggio e trasporto in favore del paziente e/o di un familiare che versano in condizione di particolare disagio socio-economico (Missione 12, Programma 4).

7 *ter*. Al fondo possono accedere i pazienti affetti da patologie gravissime, oncologiche, genetiche e malattie rare, che non ricevono altri contributi o sussidi da enti pubblici.

7 *quater*. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinati i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione per il riconoscimento del beneficio."

41. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 610 del medesimo articolo, la spesa di euro 2.684.180,00, di cui euro 1.073.081,00 relativi all'annualità 2022 ed euro 1.611.099,00 relativi

all'annualità 2023, e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 1.611.099,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Missione 20, Programma 3).

42. Gli importi di cui al comma 41, in applicazione del comma 609 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2022-2024.

43. Le somme di cui al comma 41 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

44. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 332 del medesimo articolo 1, la spesa di euro 4.594.457,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446/1997 (Missione 20, Programma 3).

45. L'importo di cui al comma 44, in applicazione del comma 331 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, concorre a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per il triennio 2022-2024.

46. Le somme di cui al comma 44 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo N.I.) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

47. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 59.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

48. Al fine di dare attuazione all'accordo di ristrutturazione delle proprie esposizioni debitorie, già omologato con decreto del Tribunale di Catania, ed al conseguente ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 600 migliaia di euro in favore della società MAAS Mercati Agroalimentari Sicilia (Missione 1, Programma 3).

49. Al fine di incrementare i flussi turistici nella Regione, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 70 migliaia di euro al comune di San Pier Niceto per l'organizzazione della XXVI edizione dell'infiolata del Corpus Domini che si svolge nel mese di giugno (Missione 7, Programma 1).

50. Al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 le parole "in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022" sono soppresse.

51. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473331).

52. Per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo e intrattenimento turistico denominato Artemusicultura nel comune di Partanna è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 135 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1).

53. Al fine di sostenere la competitività delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità siciliane, anche in considerazione dello svantaggio competitivo connesso alla condizione di insularità, la Regione sostiene con contributi in conto capitale la creazione di piattaforme di e-commerce "business-to-consumer" e "business-to-business" promosse da reti di imprese, distretti del cibo o partenariati promossi da enti pubblici e privati.

54. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 53.

55. Gli interventi di cui al comma 53 sono attuati in conformità ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

56. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2023, di 450 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

57. All'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "La Giunta regionale, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della" sono sostituite dalle parole "Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentita la";

b) al comma 2 le parole "La Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 1," sono sostituite dalle parole "Il decreto di cui al comma 1".

58. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 27/2021 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 4, Programma 6).

59. Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma.

60. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).

61. È istituito un Fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni attraverso l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

62. Le modalità di attuazione, la determinazione dei destinatari sulla base delle fasce reddituali e la quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

63. L'ammontare del Fondo di cui al comma 61 è determinato in 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1).

64. Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale, sociale, scientifico e lo sviluppo dell'attività in materia di istruzione e formazione anche terziaria nel territorio regionale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro alla Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà "Evangelii Gaudium", con sede in Palermo, per garantire il funzionamento e il perseguimento delle attività istituzionali (Missione 4, Programma 6).

65. All'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In favore dei familiari, residenti in Sicilia, dei cittadini di cui al comma 1, è concesso un contributo una tantum di 90 migliaia di euro per nucleo familiare.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 180 migliaia di euro (Missione 1, Programma 2, capitolo 105716).";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a coloro i quali sono stati insigniti della Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Non beneficiano del contributo di cui al comma 4 coloro che ne abbiano già beneficiato in precedenza.";

e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

66. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale svolte dagli enti locali nel territorio regionale, anche in collaborazione con associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni nonché altri enti di diritto privato senza scopo di lucro, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali, a rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo dell'economia locale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

67. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere contributi per iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

68. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato a pagare i debiti della "Missione di Speranza e Carità" nei confronti del gruppo Enel per forniture di energia elettrica presso i siti di Palermo della Missione medesima, nella misura massima di euro 300.550,19 secondo

quanto previsto dall'accordo stipulato dalla Regione con l'Enel in data 12 gennaio 2023.

69. Per le finalità del comma 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 300.550,19 (Missione 12, Programma 4).

70. Per la tutela e la promozione della tradizione culturale della minoranza linguistica arbëreshë in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2).

71. In considerazione del comma 35 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, ai fini del prosieguo dell'iter di accreditamento secondo la norma UNI EN ISO 20387: 2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni responsabili di zoonosi e di materiale biologico proveniente dai centri di referenza nazionale, della tutela della biodiversità attraverso la conservazione del germoplasma di specie protette e della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca e come centro regionale di stoccaggio di risorse biologiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 14, Programma 3, capitolo 417359).

72. Al fine di avviare il procedimento di imposizione del vincolo storico-artistico culturale e di ristrutturazione del sito "Antico Fossato Punico" e dell'area adiacente, situato nel territorio di Marsala, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a concedere un contributo di 270 migliaia di euro in favore del Parco archeologico Lilibeo-Marsala (Missione 5, Programma 1).

73. Al fine di favorire lo sviluppo economico-turistico del territorio, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo complessivo di 575 migliaia di euro da ripartire quanto a 200 migliaia di euro in favore del comune di Rosolini, quanto a 150 migliaia di euro in favore del comune di Noto, quanto a 100 migliaia di euro in favore del comune di Pachino, quanto a 75 migliaia di euro in favore del comune di Sortino e quanto a 50 migliaia in favore del comune di Augusta (Missione 7, Programma 1).

74. Al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere un contributo di 500 migliaia di euro da ripartire in parti uguali in favore dei comuni di Petrosino, Misiliscemi, Santa Ninfa, Campobello di Mazara, Calata-fimi Segesta e Monreale per il sostegno ad iniziative turistiche (Missione 7, Programma 1).

75. Per far fronte ai danni causati dagli ultimi incendi boschivi nel comune di Piazza Armerina è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 5, capitolo 150527.

76. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 270 migliaia di euro al comune di Campofranco per i lavori di pavimentazione del secondo tratto della via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana, nel medesimo comune (Missione 8, Programma 1).

77. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 900 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1 settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1).

78. (comma abrogato.)

79. (comma abrogato.)

80. (comma abrogato).

81. Al fine di dare piena attuazione al programma di spesa riconducibile alla graduatoria approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 5803 del 6 dicembre 2019, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 2.400 migliaia di euro per assicurare la copertura ai 35 progetti relativi alla ristrutturazione dei teatri rimasti privi della necessaria provvista finanziaria (Missione 5, Programma 2).

82. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 10 migliaia di euro per l'associazione Con.vi.vi l'Autismo APS, con sede in Palermo, per la realizzazione di progetti volti al miglioramento dell'autonomia personale dei soggetti con sindrome dello spettro autistico, al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella loro delle famiglie (Missione 12, Programma 2).

83. Per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo di 50 migliaia di euro alla C.I.F.-Casa dell'Amicizia ODV con sede a Ravanusa (Missione 12, Programma 2).

84. Per la realizzazione degli interventi socioeducativi ed assistenziali in favore di persone affette da disabilità e/o con condizione patologiche che ne limitano l'autonomia personale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 25 migliaia di euro all'APS Cuore colorato di Palermo (Missione 12, Programma 2).

85. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, all'associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe onlus e alla comunità San Martino di Tours O.D.V. un contributo di 30 migliaia di euro per attività di volontariato (Missione 12, Programma 4).

86. Per le spese di gestione e riparazione degli automezzi e delle attrezzature del Dipartimento regionale della Protezione Civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

87. Per il sostegno alle attività di protezione civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana mediante la concessione di rimborsi spese e contributi per premi assicurativi, buoni pasto e carburante, adempimenti sanitari, DPI, attrezzature e mezzi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 900 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

88. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 300 migliaia di euro alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo con sede in Palermo, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, al fine di supportare le attività previste dallo statuto della stessa fondazione, con particolare riguardo alla promozione della transizione ecologica (Missione 16, Programma 1).

89. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura siciliana e valorizzare le produzioni tipiche regionali, mediante l'utilizzo di tecnologie scientifiche che sviluppino modelli compatibili con il mantenimento degli equilibri ambientali e della salute pubblica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Missione 16, Programma 1).

90. Per le spese di promozione e propaganda per una più diffusa conoscenza dei valori ecologici, naturalistici e culturali dei boschi, ivi comprese quelle per conferenze e convegni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

91. All'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 14 le parole "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023";
- b) al comma 16 le parole "entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2024".

Nota all'art. 26, comma 1:

L'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", così dispone:

"Fondi speciali.

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo."

Nota all'art. 26, comma 2:

Per l'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", vedi nota all'art. 25, comma 1, lett. a), b) e c).

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 638 – “*Legge di stabilità regionale 2024-2026*”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Schifani) il 2 novembre 2023 su proposta dell’Assessore per l’economia (Falcone).

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 22 novembre 2023.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 66 del 28 novembre 2023, n. 70 del 5 dicembre 2023, n. 71 del 6 dicembre 2023, n. 72 del 7 dicembre 2023, n. 73 dell’11 dicembre 2023, n. 74 del 12 dicembre 2023 e n. 75 del 13-14 dicembre 2023 e n. 76 del 14 dicembre 2023.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 76 del 14 dicembre 2023.

Relatore di maggioranza: Letterio Dario Daidone.

Relatore di minoranza: Cateno De Luca.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 86 del 15 dicembre 2023 e n. 88 del 20-21-22-28-29 dicembre 2023 – 8-9 gennaio 2024.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 88 del 20-21-22-28-29 dicembre 2023 – 8-9 gennaio 2024.

(2024.3.120)01

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.
NARO - "Carpe Diem" di Spina Giovanni - viale Europa, 10.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO: I pagamenti, per qualsiasi servizio della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana si voglia richiedere, andranno eseguiti secondo le seguenti indicazioni:

> **prioritariamente attraverso il canale PagoPA utilizzando il LINK <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>, seguendo il percorso che conduce ai servizi della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana;**
 > **in alternativa, qualora non fosse possibile utilizzare il canale PagoPA, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato a mezzo bonifico sui seguenti conti:**

• **IT681076010460000000296905 intestato a "Cassiere della Regione siciliana - *Gazzetta Ufficiale* della Regione - Inserzioni" (N.B. il presente conto sarà operativo fino al 31 gennaio 2024);**
 • **IT21H0200804625000106958315 intestato a Regione siciliana, avendo cura di indicare nella causale del bonifico INSERZIONI GURS (operativo dall'1 gennaio 2024).**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2024

PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II)I Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento annuale (abbonamento semestrale non previsto)	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale (versione cartacea)	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento annuale (solo on-line)	€ 133,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (versione cartacea)	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (solo on-line)	€ 73,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti + I.V.A. ordinaria.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,15 + I.V.A. ordinaria
--	---------------------------

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (in atto, UNICREDIT), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione del Codice Univoco, delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dell'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre e entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.a. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione